

REGOLAMENTI SULLE SOCIETA' DI INVESTIMENTO DI TIPO APERTO 2001

ATTO COSTITUTIVO

di

THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC

**(Società di Investimento a Capitale Variabile)
registrata in Inghilterra e Galles,
numero di registrazione IC 000232**

**La Società è stata costituita il
9 maggio 2003**

**Il presente Atto costitutivo è stato perfezionato in gennaio 2008
come ratificato dalla Delibera dell'ACD datata gennaio 2008**

INDICE

(L'indice seguente non costituisce parte integrante del presente Atto costitutivo)

	<u>N. pagina</u>
INTERPRETAZIONE.....	4
COSTITUZIONE	8
DENOMINAZIONE	8
OGGETTO SOCIALE	9
STRUTTURA SOCIETARIA.....	9
INVESTIMENTO IN ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO ASSOCIATI	9
MERCATI IDONEI	9
VALUTA DI RENDICONTAZIONE.....	9
CAPITALE SOCIALE	9
COMPARTI	10
TIPI E CLASSI DI AZIONI.....	11
EMISSIONE E ANNULLAMENTO DI AZIONI DELLA SOCIETÀ	13
VENDITA E RISCATTO	13
VALUTAZIONE.....	13
CONVERSIONE DI AZIONI.....	13
RESTRIZIONI E CESSIONE E RISCATTO FORZOSI	17
EMISSIONE E ANNULLAMENTO DI AZIONI IN NATURA	18
SOGGETTO DESIGNATO	18
TAGLIO DELLE AZIONI.....	18
CESSIONE E TRASFERIMENTO DI AZIONI.....	18
ASSEMBLEE GENERALI.....	19
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE GENERALI	20
DIRITTI DI VOTO	22
DELEGHE.....	22
SOCIETÀ CHE AGISCONO TRAMITE RAPPRESENTANTI	23
AMMINISTRATORI.....	24
COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI	25
SPESE DEGLI AMMINISTRATORI.....	25
RIUNIONI E ATTI DEGLI AMMINISTRATORI	26
INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI	27
VERBALI DELLE RIUNIONI DEGLI AMMINISTRATORI	30
NOMINA, DESTITUZIONE E DIMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI.....	30
MODIFICHE.....	32
IL SIGILLO.....	32
PEREQUAZIONE DEL REDDITO	32
ALLOCAZIONE DI REDDITO	33
REDDITO E DISTRIBUZIONI.....	33
ASSEGNI, ECC.	34
ONERI E SPESE.....	34
DISTRUZIONE DEI DOCUMENTI	35
COMUNICAZIONI	36
LIQUIDAZIONE	37
INDENNIZZI	37
CONFLITTI CON I REGOLAMENTI.....	37
PARTE 1 - DETTAGLI DEI COMPARTI	38
PARTE 2 - DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO	42
PARTE 3 - INTERESSI PROPORZIONALI	45
PARTE 4 - TITOLI DI STATO E DI ENTI PUBBLICI	47

INTERPRETAZIONE

1. Nel presente Atto costitutivo, i termini e le espressioni riportati nella prima colonna seguente avranno i significati accanto a essi illustrati, salvo altrimenti richiesto dal contesto. I termini e le espressioni contenuti nel presente Atto costitutivo ma di cui lo stesso non fornisca alcuna definizione, avranno i significati loro attribuiti nella Legge o nei Regolamenti (come di seguito definiti) (a seconda del caso), salvo altrimenti indicato.

Azioni ad accumulazione	Le Azioni (di qualsiasi Classe) dei Comparti della Società di volta in volta emesse, il cui rispettivo reddito allocato viene periodicamente accreditato al capitale ai sensi del Regolamento FSA.
ACD	L' <i>Authorised Corporate Director</i> (Amministratore autorizzato della Società) di volta in volta in carica ai sensi del Regolamento FSA.
Legge	La Legge <i>Financial Services and Markets Act 2000</i> .
Valuta base	La valuta in cui deve essere redatto il bilancio della Società in conformità all'articolo 20 del presente Atto costitutivo, a condizione che nel contesto di un Comparto o del prezzo di un'Azione relativa a un Comparto o di un pagamento connesso con siffatta Azione, il riferimento alla Valuta base venga considerato come un riferimento alla valuta designata nel Prospetto informativo come la valuta da usare al fine in questione in relazione al Comparto specifico.
Classe	Una particolare Classe di Azioni, come descritta nell'articolo 26 in relazione a un singolo Comparto.
Classe 1 e Classe 2	Classi di Azioni, come descritte nell'articolo 26 e nel Prospetto informativo.
Classe X	Classi di Azioni ad accumulazione e Azioni a distribuzione, come descritte nell'articolo 26.2 e nel Prospetto informativo.
Società	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC.
Depositario	Il soggetto nominato dalla Società, cui deve essere affidato tutto il Patrimonio (all'infuori di alcuni beni patrimoniali indicati dal Regolamento FSA) della Società a fini di custodia, ai sensi e in

conformità ai Regolamenti delle società di investimento di tipo aperto.

Amministratori

Fatto salvo l'articolo 80 del presente Atto costitutivo, gli amministratori della Società al momento in carica (incluso l'ACD) oppure, a seconda dei casi, gli amministratori componenti il consiglio d'amministrazione, incluso un eventuale comitato dello stesso.

Regolamento FSA

Il regolamento contenuto nel *New Collective Investment Schemes Sourcebook Instrument 2004* ("COLL"), pubblicato dalla FSA come parte del manuale di regole redatto da tale autorità ai sensi della Legge.

Comparto

Parte costitutiva del Patrimonio della Società, le cui componenti separate sono strutturate in pool ai sensi degli articoli 23 - 25 del Prospetto informativo.

Azioni ad accumulazione lorda

Azioni ad accumulazione che consistono in Azioni a pagamento lordo denominate nella Valuta base.

Azioni a distribuzione lorda

Azioni a distribuzione che consistono in Azioni a pagamento lordo denominate nella Valuta base.

Azioni a pagamento lordo

Le Azioni (di qualsiasi Classe) dei Comparti della Società di volta in volta emesse e il cui rispettivo reddito allocato viene periodicamente accreditato al capitale (nel caso di Azioni ad accumulazione) o periodicamente distribuito ai corrispondenti titolari (nel caso di Azioni a distribuzione), in entrambi i casi in conformità alla legislazione fiscale pertinente, senza che la Società renda conto di ovvero detragga alcuna imposta.

Azioni a distribuzione

Le Azioni (di qualsiasi Classe) dei Comparti della Società di volta in volta emesse, il cui rispettivo reddito allocato viene periodicamente distribuito ai corrispondenti titolari ai sensi del Regolamento FSA.

per iscritto

Include comunicazioni a mezzo stampa, litografia, fotografia, telex, facsimile, e-mail, mezzi di comunicazione e qualsiasi altra forma di trasmissione in grado di consentire al destinatario di conoscere e registrare l'ora di ricevimento e conservare una copia leggibile della comunicazione

in oggetto, o parte in una forma siffatta e parte in un'altra.

Atto costitutivo	Il presente Atto costitutivo, incluso l'Allegato, come di volta in volta modificato.
Azioni IPA	Azioni disponibili unicamente per Conti pensione individuali (<i>Individual Pensions Accounts, IPA</i>).
Comparto con limiti di emissione	Un Comparto le cui azioni sono Azioni con limiti di emissione.
Azione con limiti di emissione	Azioni che, in conformità al Regolamento FSA, possono essere emesse soltanto nei momenti e nelle circostanze specificati nel Prospetto informativo.
Azioni ad accumulazione netta	Azioni ad accumulazione che consistono in Azioni a pagamento netto denominate nella Valuta base.
Valore patrimoniale netto	Il valore del Patrimonio della Società (oppure, laddove richiesto dal contesto, della parte di Patrimonio attribuibile a un particolare Comparto) meno tutte le passività della stessa (ovvero le passività attribuibili al Comparto in questione, a seconda del caso), determinato in ogni caso in conformità al presente Atto costitutivo.
Azioni a distribuzione netta	Azioni a distribuzione che consistono in azioni a pagamento netto denominate nella Valuta base.
Azioni a pagamento netto	Le Azioni (di qualsiasi Classe) dei Comparti della Società di volta in volta emesse e il cui rispettivo reddito allocato viene periodicamente accreditato al capitale (nel caso di Azioni ad accumulazione) o periodicamente distribuito ai corrispondenti titolari (nel caso di Azioni a distribuzione) in entrambi i casi in conformità alla legislazione fiscale pertinente al netto delle eventuali imposte applicate o detratte dalla Società.
Regolamenti delle società di investimento di tipo aperto	La legge <i>Open Ended Investment Companies Regulations 2001</i> (SI 2001/1228).

Delibera ordinaria	Una delibera della Società approvata in un'assemblea generale, ovvero in un'assemblea di una Classe o di un Comparto (a seconda del caso) a maggioranza semplice dei voti validamente espressi (sia per alzata di mano che per appello nominale) a favore e contro la delibera specifica nel corso dell'assemblea in questione.
Prospetto informativo	Il prospetto informativo della Società, come di volta in volta modificato.
Libro dei soci	Il registro degli Azionisti conservato dalla o per conto della Società ai sensi del paragrafo 1(1) dell'Allegato Allegato 3 ai Regolamenti delle società di investimento di tipo aperto.
Regolamenti	I Regolamenti delle società di investimento di tipo aperto e il Regolamento FSA.
Patrimonio	Il patrimonio della Società, eccettuati i beni mobili tangibili, che ai sensi del Regolamento FSA deve essere affidato in custodia al Depositario.
Sigillo	L'eventuale sigillo comune della Società nella forma di volta in volta adottata dagli Amministratori.
Azione	Un'azione di taglio superiore o inferiore (come richiesto dal contesto) emessa dalla Società.
Azionista	Un soggetto al momento titolare di Azioni.
firmato	Da intendersi sottoscritto mediante firma o riproduzione di una firma apposta mediante mezzo fotografico o meccanico.

2. Qualsiasi riferimento nel presente Atto costitutivo a qualunque legge, disposizione di legge o regolamento deve intendersi come comprensivo di qualsivoglia modifica, emendamento, estensione, sostituzione o nuova promulgazione al momento in vigore.
3. Nel presente Atto costitutivo, i termini usati al singolare sottintendono anche quelli usati al plurale e viceversa. I termini implicanti un solo genere sottintendono tutti i generi. I termini indicanti soggetti sottintendono società e persone giuridiche e organismi di soggetti senza personalità giuridica.
4. Nel presente Atto costitutivo, il verbo “potere” deve essere interpretato in senso permissivo e non esaustivo e al tempo futuro deve essere attribuito valore imperativo.

5. Il termine “società” indicherà (salvo ove sia espresso intento contrario) una persona giuridica ivi inclusa (senza limitazione alcuna) una società ai sensi del Regolamento FSA.
6. Qualsiasi riferimento nel presente Atto costitutivo ad Azioni emesse “a fronte di” ovvero “in relazione a” un Comparto, deve interpretarsi come riferito ad Azioni emesse dalla Società che conferiscono al rispettivo titolare i diritti, per il momento, di partecipare alla parte specifica di Patrimonio attribuibile al Comparto in questione nonché la facoltà, fatti salvi l’articolo 44 e i Regolamenti, di convertire tali diritti in diritti a partecipare alla parte specifica di Patrimonio attribuibile a qualsiasi altro Comparto della Società.
7. I titoli usati nel presente Atto costitutivo hanno finalità puramente pratiche, non costituiscono parte integrante e non devono incidere sull’interpretazione dello stesso.
8. Qualsiasi riferimento nel presente Atto costitutivo a numeri di articoli deve interpretarsi (salvo ove sia espresso intento contrario) come riferimento agli articoli di siffatto Atto costitutivo.
9. Qualsiasi riferimento nel presente Atto costitutivo a più di un Amministratore, ad Amministratori al plurale ovvero a un consiglio o comitato di Amministratori deve, finché l’ACD sia l’Amministratore unico, essere inteso e interpretato come riferito all’ACD nella sua veste di ACD.

COSTITUZIONE

10. La sede centrale della Società è situata in Inghilterra e Galles.
11. La Società è una società di investimento di tipo aperto, a capitale variabile.
12. Gli Azionisti non sono responsabili dei debiti della Società. Una volta corrisposto il prezzo di sottoscrizione delle Azioni, un Azionista non è soggetto ad alcun altro obbligo di pagamento a fronte delle Azioni detenute.
13. La custodia del Patrimonio della Società è affidata a un depositario (fatte salve eventuali eccezioni ammesse dal Regolamento FSA).
14. Oneri o spese della Società possono essere onorati a valere sul Patrimonio.

DENOMINAZIONE

15. La denominazione della Società è Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC.

OGGETTO SOCIALE

16. Oggetto della Società è investire il Patrimonio in (fatti salvi gli obiettivi di investimento, le relative restrizioni e altre disposizioni dei Comparti della Società) valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, depositi, quote o azioni di organismi di investimento collettivo nonché derivati e operazioni a termine, allo scopo di diversificare il rischio degli investimenti e fornire agli Azionisti i benefici derivanti dalla gestione di tale patrimonio.

STRUTTURA SOCIETARIA

17. La Società è un OICVM ai fini del Regolamento FSA e un organismo multicomparto ai fini dei Regolamenti. Fatte salve eventuali limitazioni all'emissione di Azioni di qualsiasi Comparto che sia un Comparto con limiti di emissione, gli Azionisti hanno il diritto di convertire i diritti relativi a un Comparto in diritti attinenti a un altro, in conformità al presente Atto costitutivo.

INVESTIMENTO IN ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO ASSOCIATI

18. Subordinatamente e in conformità ai Regolamenti, la Società può investire in quote o azioni (a seconda del caso) di organismi di investimento collettivo che siano gestiti o amministrati dall'ACD (oppure, nel caso di società costituite ai sensi dei Regolamenti delle società di investimento di tipo aperto, che abbiano l'ACD come proprio amministratore societario autorizzato) o da un'associata dell'ACD.

MERCATI IDONEI

- 19.1 Fatte salve eventuali restrizioni contemplate nel Regolamento FSA o nel presente Atto costitutivo, la Società ha facoltà di investire in qualsiasi mercato di titoli idoneo ovvero di negoziare in qualunque mercato di derivati idoneo nella misura in cui tale facoltà le sia conferita da *COLL 5 (Investment and borrowing powers, Poteri di investimento e assunzione di prestiti)*.
- 19.2 L'ACD, previa consultazione con e notifica al Depositario ed eventuali Amministratori oltre all'ACD stesso, può scegliere un mercato come piazza adatta ai fini dell'investimento ovvero della negoziazione del Patrimonio, al di là – ove appropriato – di eventuali limiti ai sensi dei quali possa altrimenti applicarsi il Regolamento FSA.

VALUTA DI RENDICONTAZIONE

20. La Valuta base (e la valuta in cui è redatto il bilancio) della Società è la sterlina inglese ovvero qualsiasi altra valuta o altre valute che possano di volta in volta costituire la moneta legale del Regno Unito.

CAPITALE SOCIALE

21. Il capitale della Società sarà costituito da Azioni senza valore nominale e in qualsiasi momento dovrà corrispondere esattamente al Valore patrimoniale netto della stessa nella Valuta base.

22. Il capitale minimo e quello massimo della Società saranno rispettivamente pari a GBP 100 e cento miliardi di sterline (GBP 100.000.000.000).

COMPARTI

23. Fatto salvo il Regolamento FSA, tutti gli importi ricevuti per conto della Società a fronte dell'emissione di Azioni in relazione a un Comparto unitamente agli investimenti in cui tali importi sono investiti o reinvestiti nonché tutti i redditi, utili, profitti e proventi da essi derivanti e le passività e le spese relativi, saranno strutturati in pool e tenuti separati da tutti gli altri importi, investimenti, attività, passività e spese della Società e a ciascun Comparto si applicheranno le disposizioni seguenti:
- 23.1 per ciascun Comparto, la Società dovrà tenere registri in cui dovranno essere separatamente registrate tutte le operazioni relative al Comparto in questione e le attività e le passività, i redditi e le spese attribuibili a detto Comparto saranno imputati o addebitati a siffatto Comparto, fatte salve le disposizioni del presente articolo;
 - 23.2 le attività derivate da altri cespiti (sia liquidi che di altra natura) riferiti a un Comparto, saranno attribuite – nei registri della Società – allo stesso Comparto proprietario dei cespiti originali e ogni aumento o diminuzione nel valore di tali attività sarà imputato al Comparto in questione;
 - 23.3 a ciascun Comparto saranno addebitati passività, spese, costi e oneri della Società relativi ovvero attribuibili al Comparto in oggetto; e
 - 23.4 eventuali attività, passività, spese, costi od oneri non attribuibili a un solo Comparto e allocati in conformità al Regolamento FSA nonché eventuali passività, spese, costi od oneri attribuibili a qualsiasi Comparto che non possano però essere adeguatamente onorati dalle attività del Comparto in questione, potranno essere riallocati dagli Amministratori, a condizione che tale riallocazione sia condotta in una maniera ritenuta dagli Amministratori equa per gli Azionisti della Società nella loro totalità.
24. A loro assoluta discrezione, gli Amministratori possono sciogliere qualsiasi Comparto subordinatamente e in conformità ai Regolamenti, nel caso in cui:
- 24.1 a un anno dalla data della prima emissione delle Azioni in relazione al Comparto in questione o a qualsiasi data successiva, il Valore patrimoniale netto del Comparto sia inferiore a dieci milioni di sterline (GBP 10.000.000) o importo equivalente nella Valuta base del Comparto stesso; oppure
 - 24.2 una variazione nelle leggi o nei regolamenti di qualsiasi paese renda opportuno, a giudizio degli Amministratori, lo scioglimento del Comparto.

Ulteriori criteri di scioglimento di un particolare Comparto, possono essere riportati nella Parte 1 dell'Allegato al presente Atto costitutivo. Ciò vale fatta salva qualsiasi disposizione nei Regolamenti in virtù della quale un Comparto possa essere sciolto in altre circostanze.

25. I Comparti della Società al momento costituiti e i rispettivi obiettivi di investimento e categorie sono illustrati nella Parte 1 dell'Allegato al presente Atto costitutivo.
- 25.1.1 Un Comparto potrà investire sino al 35% del valore del Patrimonio in titoli di stato e di enti pubblici emessi da un singolo organismo. Fatta salva questa restrizione, non vi è alcun limite all'importo di Patrimonio che un Comparto può investire in siffatti titoli emessi da un singolo emittente o di un singolo organismo.
- 25.1.2 Compatibilmente con la propria politica di investimento specifica, ciascun Comparto può investire sino al 100% del Patrimonio in titoli di stato e di enti pubblici, come definiti nel Glossario, emessi o garantiti da o per conto degli emittenti indicati nella Parte 4 dell'Allegato.
- 25.1.3 Qualora tale Comparto investa più del 35% del valore del Patrimonio in titoli di stato e di enti pubblici emessi da un singolo emittente, sino al 30% del valore del Patrimonio di siffatto Comparto può consistere di detti titoli appartenenti a un'unica emissione e il Patrimonio deve includere almeno sei diverse emissioni, sia dello stesso emittente che di un altro emittente.
- 25.2 Gli Amministratori possono, mediante delibera, di volta in volta creare uno o più Comparti aggiuntivi aventi gli obiettivi di investimento e le restrizioni o le specializzazioni in termini di area geografica, settore economico o categoria di valore mobiliare o altro e denominati nelle valute, da essi stessi di volta in volta determinati. Tali Comparti aggiuntivi potranno, fatte salve le disposizioni del presente Atto costitutivo e del Regolamento FSA, essere Comparti con limiti di emissione. Alla creazione di uno o più siffatti Comparti, una nuova Parte 1 dell'Allegato al presente Atto costitutivo, comprendente i dettagli specifici del nuovo Comparto o dei nuovi Comparti (nonché quelli degli altri Comparti esistenti) sostituirà la precedente e costituirà parte integrante del presente Atto costitutivo a esclusione della precedente.

TIPI E CLASSI DI AZIONI

- 26.1 La Società può di volta in volta emettere Azioni di Classi diverse in relazione a un Comparto. I diritti connessi a ciascuna Classe di Azioni saranno indicati nel presente Atto costitutivo e nei Regolamenti. Per quanto attiene a varie questioni relative a ogni Comparto, valgono altresì le ulteriori disposizioni contemplate nel Prospetto informativo. I diritti connessi a una Classe di Azioni o ad Azioni di un Comparto non saranno modificati salvo previa approvazione di una delibera straordinaria da parte di un'assemblea riservata ai titolari della Classe o del Comparto in questione.
- 26.2 I Tipi di Azione al momento in emissione per qualsiasi Comparto sono:
- 26.2.1 Azioni ad accumulazione lorda;
 - 26.2.2 Azioni a distribuzione lorda;
 - 26.2.3 Azioni ad accumulazione netta;
 - 26.2.4 Azioni a distribuzione netta

Ciascuno dei tipi suddetti può a sua volta essere ulteriormente classificato in Azioni di Classe 1, Classe 2, Classe X e/o IPA, sempre in conformità ai requisiti dei Regolamenti e del Regolamento FSA nella misura ritenuta opportuna dagli Amministratori, cosicché ogni siffatta classificazione abbia i diritti specifici contemplati nel Prospetto informativo e un'ulteriore classificazione non richieda (salvo altrimenti stabilito dai Regolamenti e dai Regolamenti FSA) alcuna assemblea o delibera degli Azionisti.

- 26.3 La Società potrà emettere Azioni con limiti di emissione in relazione a qualsiasi Comparto e tali Azioni saranno del Tipo indicato nell'articolo 26.2. L'emissione di siffatte Azioni sarà limitata ai tempi e ai casi specificati nel Prospetto informativo. Laddove siano emesse Azioni con limiti di emissione in relazione a un Comparto che costituisca l'unico Comparto della Società, l'ACD dovrà garantire la creazione di ulteriori Comparti per la Società, in conformità al presente Atto costitutivo, con le scadenze e le modalità richieste dal Regolamento FSA. Non è in alcun caso consentita la circolazione di Azioni di un Comparto che siano Azioni con limiti di emissione se al contempo, per il Comparto in questione, sono in circolazione Azioni che non siano Azioni con limiti di emissione, salvo ove il Regolamento FSA lo consenta.
- 26.4 Le Classi di Azioni (relative a siffatti Comparti) disponibili per l'emissione alla data di costituzione della Società sono indicate nel Prospetto informativo pubblicato a tale data.
- 26.5 Gli Amministratori possono di volta in volta creare, mediante delibera, Classi di Azioni relative a un Comparto destinate ad aggiungersi a quelle contemplate nel Prospetto informativo (rientranti o meno in una delle Classi sopra descritte).
- 26.6 Ove una Classe sia denominata in una valuta diversa dalla Valuta base, le Azioni saranno emesse e riscattate e le distribuzioni per le Azioni della Classe in oggetto saranno pagate, in conformità ai Regolamenti, nella valuta di detta Classe. I voti espressi nelle assemblee del Comparto cui appartiene detta Classe saranno calcolati su base proporzionale alle partecipazioni nello stesso accertate in conformità alla Parte 3 dell'Allegato e al Regolamento FSA. Qualora per una finalità non specificamente contemplata dai Regolamenti o dal presente Atto costitutivo fosse necessario convertire una valuta in un'altra, le conversioni saranno effettuate a un tasso di cambio ritenuto dall'ACD verosimilmente tale da non arrecare alcun danno sostanziale agli interessi degli Azionisti o potenziali Azionisti.
27. A titolo di ulteriore chiarimento e onde evitare ogni dubbio, i diritti connessi a una Classe di Azioni (salvo altrimenti espressamente stabilito dalle condizioni di emissione delle Azioni stesse) non si riterranno modificati da quanto segue:
- 27.1 la creazione, assegnazione o emissione di ulteriori Azioni di qualunque Classe aventi pari diritti;
- 27.2 la conversione di Azioni di una Classe in Azioni di un'altra Classe (indipendentemente dal fatto che le Classi siano emesse in relazione a Comparti diversi);

- 27.3 la creazione, assegnazione, emissione o il riscatto di Azioni di un'altra Classe nell'ambito dello stesso Comparto, a condizione che gli interessi di siffatta altra Classe del Comparto rappresentino equamente i conferimenti e i benefici finanziari degli Azionisti della Classe in questione;
- 27.4 la creazione, assegnazione, emissione o il riscatto di Azioni di un altro Comparto (sia un Comparto con limiti di emissione sia di altro tipo);
- 27.5 l'esercizio da parte degli Amministratori dei poteri loro conferiti ai sensi dell'articolo 23.4 o 24;
- 27.6 l'approvazione di qualsiasi delibera nel corso di un'assemblea dei titolari di Azioni di un altro Comparto non correlato al Comparto cui la Classe è interessata; oppure
- 27.7 qualsiasi accordo, sottoscritto dall'ACD o dal gestore degli investimenti al momento responsabile di un Comparto, contemplante la riduzione delle rispettive commissioni in relazione al Comparto in questione, per qualunque periodo.

EMISSIONE E ANNULLAMENTO DI AZIONI DELLA SOCIETÀ

- 28. L'ACD emetterà o annullerà azioni della Società tenendo debita registrazione dell'emissione ovvero dell'annullamento delle stesse e del numero di azioni di ciascuna classe in questione. Subordinatamente e in conformità al Regolamento FSA, l'emissione o l'annullamento di azioni può avere luogo direttamente tramite la Società.

VENDITA E RISCATTO

- 29. In conformità ai Regolamenti, le disposizioni e le eventuali restrizioni applicabili alla vendita e al riscatto di Azioni della Società sono indicate nel Prospetto informativo. Il differimento di eventuali riscatti da un momento di valutazione al momento di valutazione successivo è consentito e sarà effettuato in conformità alle procedure per il riscatto differito illustrate nel Prospetto informativo.

VALUTAZIONE

- 30. Il Valore patrimoniale netto della Società e di ogni Comparto sarà determinato in conformità al Regolamento FSA e, fatte salve le disposizioni dello stesso, in ottemperanza alla Parte 2 dell'Allegato al presente Atto costitutivo. Subordinatamente al Regolamento FSA e in assenza di malafede, negligenza o errore palese, siffatta determinazione del Valore patrimoniale netto da parte dell'ACD sarà definitiva.

CONVERSIONE DI AZIONI

- 31. Fatte salve le disposizioni del presente Atto costitutivo e le eventuali limitazioni all'emissione di qualsiasi Azione di qualunque Comparto che sia un Comparto con limiti di emissione, un Azionista può notificare alla Società, nella forma di volta in volta determinata dagli Amministratori ("un avviso di conversione") il suo desiderio di

convertire tutte o alcune delle sue Azioni di una Classe emesse in relazione a qualunque Comparto (le “Azioni originarie”) in Azioni di un’altra Classe emesse in relazione allo stesso Comparto ovvero in Azioni emesse in relazione a un altro Comparto (le “Nuove azioni”). A titolo di ulteriore chiarimento e onde evitare ogni dubbio, nessun Azionista può convertire Azioni in Azioni con limiti di emissione, salvo ove nel momento in cui inoltra l’avviso di conversione non sia in vigore alcuna limitazione all’emissione di siffatte Azioni.

32. Una volta che la Società abbia ricevuto un avviso di conversione, l’ACD dovrà fare in modo che la Società annulli (oppure dovrà esso stesso, a sua discrezione, riscattare) le Azioni originarie ed emetta (oppure dovrà esso stesso, a sua discrezione, vendere all’Azionista) il numero di Nuove azioni calcolato in riferimento all’articolo 36 a condizione che, ove consentito dal Regolamento e fatto salvo l’articolo 37, gli Amministratori possano assoggettare le Classi per le quali la conversione sia effettuabile e la conversione stessa alle restrizioni e alle commissioni da essi determinate. Gli Amministratori possono rifiutarsi di effettuare una conversione laddove essi abbiano il diritto, ai sensi dei Regolamenti, di rifiutarsi di soddisfare la richiesta da parte di un Azionista di riscatto o annullamento delle Azioni originarie o di emissione di Nuove azioni.
33. Qualora un avviso di conversione si riferisca all’intenzione di convertire Azioni tra Classi emesse in relazione a Comparti diversi, gli Amministratori non potranno assoggettare a restrizioni le Classi di Nuove azioni per le quali la conversione sia effettuabile, salvo ove in riferimento alla specifica situazione dell’Azionista in oggetto sussistano motivi ragionevoli per negare allo stesso l’emissione o la vendita di Azioni di una Classe particolare.
34. La conversione delle Azioni originarie specificate in un avviso di conversione sarà effettuata in coincidenza con il primo momento di valutazione dopo il ricevimento – o presunto ricevimento – da parte della Società dell’avviso stesso ovvero in un altro momento di valutazione eventualmente determinato dagli Amministratori su richiesta dell’Azionista inoltrante l’avviso di conversione in questione. Qualora la conversione avvenga tra Azioni di Comparti aventi momenti di valutazione differenti, l’annullamento o il riscatto delle Azioni originarie avrà luogo in coincidenza con il momento di valutazione del Comparto in questione successivo al ricevimento (o presunto ricevimento), da parte della Società, dell’avviso di conversione e l’emissione o la vendita di Nuove azioni avverrà al momento di valutazione successivo dei Comparti diversi.
35. Ai fini del presente articolo e a titolo di ulteriore chiarimento e onde evitare ogni dubbio, l’ACD sarà considerato il titolare di tutte le Azioni della Società in circolazione a fronte delle quali nel Libro dei soci non sia iscritto il nome di alcun altro soggetto.

36. Fatti salvi gli articoli 37 e 41, gli Amministratori determineranno il numero di Nuove azioni da emettere o vendere all’Azionista al momento di una conversione, in conformità alla formula seguente:

$$N = O \times \frac{(CP \times ER)}{SP}$$

dove:

- N è il numero di Nuove azioni da emettere o vendere (arrotondato per difetto al numero intero più vicino di Azioni di taglio inferiore);
- O è il numero di Azioni originarie specificato (o presumibilmente specificato) nell’avviso di conversione di cui il titolare ha richiesto la conversione;
- CP è il prezzo al quale una singola Azione originaria può essere annullata o riscattata al momento di valutazione applicabile all’annullamento o al riscatto, a seconda del caso;
- ER è pari a 1, nel caso in cui le Azioni originarie e le Nuove azioni siano denominate nella stessa valuta e, in ogni altro caso, è il tasso di cambio ritenuto dagli Amministratori, a loro assoluta discrezione (fatto salvo il Regolamento FSA), rappresentativo del tasso di cambio effettivo tra le due valute in questione alla data alla quale la Società ha ricevuto (o presumibilmente ricevuto) l’avviso di conversione, fermo restando che tale tasso sia rettificato nella misura necessaria a tenere conto di eventuali costi sostenuti dalla Società nel perfezionare l’eventuale cessione di attività richiesta a seguito dell’effettuazione di tale conversione; e
- SP è il prezzo al quale una singola nuova Azione può essere emessa o venduta al momento di valutazione applicabile all’annullamento o al riscatto, a seconda del caso.
37. Gli Amministratori possono rettificare il numero di Nuove azioni da emettere o vendere in conformità all’articolo 36 allo scopo di tenere conto dell’assoggettamento della conversione alle commissioni di cui all’articolo 32 in combinazione con eventuali altri oneri o tributi relativi all’emissione o alla vendita delle Nuove azioni ovvero all’annullamento o al riscatto delle Azioni originarie, senza violare in alcun caso i Regolamenti.
38. Qualora a seguito di una conversione di Azioni, effettuata in conformità ai termini di un avviso di conversione, la partecipazione detenuta da un Azionista risulti inferiore alla partecipazione minima consentita (per numero o valore) di Azioni originarie o Nuove azioni, gli Amministratori potranno (a loro discrezione) decidere di:
- 38.1 ritenere che l’Azionista in questione abbia inoltrato un avviso di conversione in riferimento alla sua intera partecipazione di Azioni originarie; oppure

- 38.2 rifiutarsi di dare corso all'avviso di conversione in questione.
39. A titolo di ulteriore chiarimento e onde evitare ogni dubbio:
- 39.1 ogni avviso di conversione si riferirà esclusivamente alla conversione di Azioni di una sola Classe; e
- 39.2 è consentito l'inoltro di un avviso di conversione avente per oggetto l'intenzione di convertire Azioni di una Classe emessa in relazione a un Comparto diverso nonché di convertire Azioni tra Classi diverse emesse in relazione allo stesso Comparto.
40. Quando per qualsivoglia ragione il titolare di Azioni a pagamento lordo decada dal ovvero cessi di avere il diritto a percepire distribuzioni o ricevere assegnazioni derivanti dalla detenzione di dette Azioni senza detrazioni di imposte britanniche, questi dovrà immediatamente darne notifica alla Società e quest'ultima, al ricevimento di tale notifica, dovrà trattare l'Azionista in questione come se le avesse inoltrato uno o più avvisi di conversione ai sensi dell'articolo 31, richiedendo la conversione di tutte le Azioni a pagamento lordo da esso detenute in Azioni a pagamento netto della Classe ovvero delle Classi che a giudizio degli Amministratori più si equivalgono alla Classe ovvero alle Classi di Azioni a pagamento lordo dallo stesso detenute, fermo restando che le disposizioni degli articoli 31 – 39 (inclusi) si applicheranno di conseguenza.
41. Qualora in qualunque momento la Società o gli Amministratori rilevassero che per qualsiasi ragione il titolare di Azioni a pagamento lordo fosse decaduto dal o avesse cessato di avere il diritto di percepire distribuzioni o ricevere assegnazioni derivanti dalla detenzione di dette Azioni senza detrazioni di imposte britanniche, la Società dovrà immediatamente trattare l'Azionista in questione come se le avesse inoltrato uno o più avvisi di conversione ai sensi dell'articolo 31, richiedendo la conversione di tutte le Azioni a pagamento lordo da esso detenute in Azioni a pagamento netto della Classe ovvero delle Classi che a giudizio degli Amministratori più si equivalgono alla Classe ovvero alle Classi di Azioni a pagamento lordo dallo stesso detenute, fermo restando che le disposizioni degli articoli 32 – 39 (incluso) si applicheranno di conseguenza.
42. La Società potrà recuperare, a valere sull'Azionista in questione, un importo pari agli eventuali oneri d'imposta da essa sostenuti o di cui essa possa essere ritenuta responsabile a seguito di una conversione ai sensi degli articoli 31 – 39 (incluso) e tale importo potrà essere considerato in sede di rettifica del numero di Nuove azioni da emettere in conformità all'articolo 36.
43. Qualora in qualsiasi momento l'ACD non abbia il diritto di percepire distribuzioni o ricevere assegnazioni di reddito derivanti da Azioni da lui detenute senza detrazioni di imposte britanniche ed abbia riscattato Azioni a pagamento lordo ai sensi del Regolamento FSA, dovrà immediatamente provvedere affinché – dopo siffatto riscatto – la Società annulli tali Azioni a pagamento lordo oppure, a propria discrezione, l'ACD venderà immediatamente dette Azioni a pagamento lordo a un soggetto che abbia (o a cui sembri di avere) il diritto di detenere le stesse.

RESTRIZIONI E CESSIONE E RISCATTO FORZOSI

44. L'ACD può di volta in volta imporre le restrizioni che ritiene necessarie al fine di garantire che nessuna Azione della Società sia acquisita o detenuta da alcun soggetto in circostanze ("circostanze considerate"):
- 44.1 che possano costituire una violazione di leggi o normative governative (ovvero di eventuali interpretazioni di leggi o normative da parte di un'autorità competente) o di qualunque paese o territorio; oppure
 - 44.2 che possano (o potrebbero, qualora altre Azioni fossero acquisite o detenute in circostanze analoghe) assoggettare la Società a imposte che essa non sia in grado di recuperare ovvero a qualunque altra conseguenza negativa (incluso l'obbligo di registrazione ai sensi del diritto dei mercati mobiliari o in materia di investimenti ovvero di analoghe leggi o normative governative di qualsiasi paese o territorio);
- e in tal senso l'ACD, a sua discrezione, potrà, tra l'altro, rifiutare la sottoscrizione, il riscatto o la cessione di Azioni ovvero qualsiasi avviso di conversione ai sensi dell'articolo 31.
45. Qualora gli Amministratori venissero a sapere che determinate Azioni ("Azioni in oggetto") sono state acquisite o sono detenute, in ogni caso a titolo beneficiario o altrimenti, in una delle circostanze considerate citate nell'articolo 44 ovvero qualora fossero ragionevolmente convinti di ciò, potranno inoltrare al titolare delle Azioni in oggetto una notifica in cui gli ingiungono di cedere le stesse a un soggetto idoneo o avente il diritto di detenere siffatte Azioni senza provocare le conseguenze indicate nell'articolo 44 oppure di presentare per iscritto una richiesta di riscatto o annullamento di dette Azioni in conformità al Regolamento FSA. Qualora il destinatario di tale notifica inoltrata in conformità al presente articolo non provveda, entro trenta giorni dalla stessa, a cedere le sue Azioni a un soggetto idoneo a detenere le stesse senza provocare le conseguenze negative indicate nell'Articolo 44 ovvero non dimostri in maniera ritenuta soddisfacente dall'ACD (il cui giudizio sarà definitivo e vincolante) l'idoneità e il diritto – suoi medesimi e di qualsiasi soggetto per conto del quale detiene le Azioni interessate – di detenere le Azioni senza provocare le conseguenze negative indicate nell'articolo 44, alla scadenza del predetto termine di trenta giorni si riterrà che detto soggetto abbia presentato una richiesta per iscritto di riscatto o annullamento (a discrezione dell'ACD) delle Azioni interessate ai sensi del Regolamento FSA.
46. Un soggetto che si renda conto di avere acquisito o di detenere Azioni, sia a titolo beneficiario sia altrimenti ("Azioni interessate"), in una delle situazioni rilevanti citate nell'articolo 44, dovrà immediatamente – a meno che non abbia già ricevuto una notifica ai sensi dell'articolo 45 – cedere o fare in modo di cedere tutte le Azioni interessate a un soggetto avente i requisiti per detenere le stesse senza provocare le conseguenze sfavorevoli indicate nell'articolo 44 o presentare – o fare in modo di presentare – per iscritto una richiesta di riscatto o annullamento di tutte le Azioni interessate ai sensi del Regolamento FSA.

EMISSIONE E ANNULLAMENTO DI AZIONI IN NATURA

47. L'ACD può provvedere affinché la Società emetta Azioni in cambio di attività diverse da contante, fermo restando che può procedere in tal senso soltanto nel caso in cui il Depositario abbia debitamente e compiutamente accertato che l'acquisizione di tali attività da parte della Società, in cambio delle Azioni in oggetto, non sia verosimilmente tale da arrecare alcun danno sostanziale agli interessi degli Azionisti o potenziali Azionisti e che la detenzione di tali attività non sia incompatibile con l'obiettivo di investimento del Comparto in questione.
48. Qualora un Azionista richieda il riscatto o l'annullamento di Azioni, l'ACD può – ove ritenga l'operazione rilevante in relazione alle dimensioni totali del Comparto in questione – predisporre la cessione di Patrimonio o dei proventi netti della vendita dello stesso, in sostituzione del pagamento del prezzo delle Azioni in contanti.

SOGGETTO DESIGNATO

49. Il soggetto designato ai fini del paragrafo 4 dell'Allegato 4 ai Regolamenti delle società di investimento di tipo aperto, è il soggetto che al momento riveste la carica di ACD della Società.

TAGLIO DELLE AZIONI

50. I diritti connessi alle Azioni di tutte le Classi possono essere espressi in due tagli e, in ciascuna di tali Classi, la proporzione di un'Azione di taglio superiore rappresentata da un'Azione di taglio inferiore sarà di un decimillesimo dell'Azione di taglio superiore.

CESSIONE E TRASFERIMENTO DI AZIONI

51. Tutte le cessioni di Azioni nominative (che non siano titoli di partecipazione) devono essere effettuate mediante atto scritto nella forma consueta o usuale ovvero in qualsiasi altra forma eventualmente approvata dagli Amministratori. La firma sull'atto di cessione può essere autografa o apposta con un sistema elettronico e può essere una firma vera o in facsimile oppure qualsiasi altra forma di firma approvata dagli Amministratori. Gli Amministratori non saranno tenuti a verificare l'autenticità di alcuna firma. Il cedente resterà il titolare delle Azioni in questione fintantoché il nome del cessionario non sarà iscritto nel Libro dei soci in relazione alle stesse.
52. Un singolo atto di cessione può avere per oggetto una sola Classe di azioni.
53. In caso di cessione a contitolari, il numero di contitolari cui può essere ceduta un'Azione non può essere superiore a quattro.
54. Salvo ove altrimenti deciso dall'ACD a sua discrezione, a seguito di una cessione il cedente o il cessionario non può detenere meno Azioni della Classe in questione ovvero le Azioni di siffatta Classe non possono avere un valore complessivo inferiore al quantitativo o al valore indicato nel Prospetto informativo come il quantitativo o valore minimo detenibile di Azioni di detta Classe.

55. La Società può rifiutarsi di registrare una cessione di Azioni a meno che per conto della stessa non sia stato pagato un importo, determinato dall'ACD, non superiore all'importo ottenuto applicando l'aliquota della *stamp duty reserve tax* al valore di mercato delle Azioni oggetto della cessione. Il presente articolo non si applica a cessioni in esenzione di legge.
56. Un soggetto che acquisisca la titolarità di una o più Azioni a seguito del decesso o del fallimento di un Azionista o altrimenti ai sensi di legge può, fatto salvo quanto stabilito nel prosieguo e subordinatamente alla presentazione della documentazione attestante siffatto diritto di volta in volta legittimamente richiesta dagli Amministratori, richiedere l'iscrizione del proprio nominativo come titolare della o delle Azioni ovvero richiedere che un soggetto da lui nominato venga registrato come cessionario delle stesse. Qualora il soggetto che abbia acquisito tale titolarità richieda l'iscrizione del proprio nominativo, dovrà consegnare o inviare alla Società una notifica per iscritto, firmandola e indicando di avere avanzato siffatta richiesta. Ove richieda l'iscrizione di un suo intestatario, dovrà attestare la sua decisione firmando e consegnando o inviando alla Società un atto di cessione dell'Azione o delle Azioni a favore di detto intestatario.
57. Tutte le limitazioni, restrizioni e disposizioni del presente Atto costitutivo attinenti al diritto di cessione e alla registrazione di cessioni di Azioni, saranno applicabili a qualsiasi notifica o atto di cessione inoltrati o perfezionati ai sensi dell'articolo 56 come se il decesso o il fallimento dell'Azionista o altro evento all'origine del trasferimento non fosse avvenuto e la notifica o atto di cessione fossero un atto di cessione firmato dall'Azionista in questione.
58. Un soggetto che acquisisca la titolarità di una o più Azioni a seguito del decesso o fallimento di un Azionista o altrimenti ai sensi di legge, avrà il diritto (subordinatamente alla presentazione della documentazione attestante siffatto diritto di volta in volta legittimamente richiesta dagli Amministratori) di ricevere – e potrà rilasciare quietanza per – distribuzioni di reddito o altri importi pagabili in relazione all'Azione o alle Azioni, ma non avrà il diritto in relazione alle stesse di ricevere avvisi o di partecipare o votare alle assemblee generali della Società ovvero, salvo quanto sopra indicato, esercitare alcun diritto o privilegio in relazione all'Azione o alle Azioni finché non ne sia divenuto il titolare registrato. Gli Amministratori potranno in qualsiasi momento inoltrare notifica richiedendo a tale soggetto di decidere se desidera essere registrato o cedere l'Azione o le Azioni in questione e, in caso di mancata ottemperanza a tale notifica entro sessanta giorni, potranno rifiutare il pagamento di eventuali distribuzioni di reddito e altri importi pagabili a fronte dell'Azione o delle Azioni finché i requisiti della notifica non siano stati soddisfatti.

ASSEMBLEE GENERALI

59. Tutte le assemblee generali saranno definite Assemblee generali straordinarie e potranno essere convocate dall'ACD in qualsiasi momento oppure dagli Azionisti nei casi indicati nel Prospetto informativo. In caso di presenza di due o più Azionisti, in persona o tramite delega, un'assemblea generale sarà soggetta ai requisiti di quorum.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE GENERALI

60. Le disposizioni del presente documento in materia di atti delle assemblee, si applicheranno *mutatis mutandis* alle assemblee delle Classi e dei Comparti nello stesso modo in cui si applicano alle assemblee generali.
61. Il presidente di un'assemblea generale dovrà essere nominato da un rappresentante autorizzato del Depositario. Qualora il presidente così nominato non fosse presente entro quindici minuti (da ritenersi un tempo ragionevole) dall'ora fissata per l'inizio dell'assemblea e disposto a fungere da presidente, gli Azionisti convenuti dovranno scegliere ed eleggere uno dei presenti quale presidente dell'assemblea.
62. Il presidente di un'assemblea generale in cui sia presente il quorum avrà facoltà, con il consenso dell'assemblea (e dovrà, se così ordinato dalla stessa), di aggiornare l'assemblea di volta in volta (ovvero *sine die*) e di luogo in luogo, fermo restando che in un'assemblea aggiornata non sarà trattata alcuna questione all'infuori delle questioni che avrebbero potuto essere legalmente trattate nell'assemblea che ha dato origine all'aggiornamento. Ove un'assemblea sia aggiornata *sine die*, la data e il luogo dell'assemblea aggiornata saranno fissati dagli Amministratori. Qualora un'assemblea sia aggiornata di trenta o più giorni ovvero *sine die*, dovrà essere inviato un avviso di convocazione dell'assemblea aggiornata con modalità identiche a quelle seguite nel caso dell'assemblea originaria.
63. Fatto salvo l'articolo 62 di cui sopra, in caso di aggiornamento di un'assemblea in cui sia presente il quorum, non sarà necessario inoltrare un avviso di tale aggiornamento ovvero dell'ordine del giorno oggetto dell'assemblea aggiornata.
64. Un'assemblea degli Azionisti ovvero un'assemblea di un Comparto o di una Classe (a seconda del caso) debitamente convocata e tenuta, avrà il potere – mediante approvazione della delibera appropriata – di decidere in merito a qualunque questione (inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la sospensione o riduzione dei poteri degli Amministratori), fatti salvi i Regolamenti e (nel caso di assemblee di Comparti e di Classi) subordinatamente a eventuali diritti in merito che gli Azionisti di altri Comparti o Classi possano avere.
65. Il Depositario avrà il diritto di nominare e incaricare un rappresentante a partecipare e parlare a suo nome a ogni assemblea generale, assemblea di Comparto e di Classe e avrà altresì il diritto di convocare un'eventuale assemblea siffatta.
66. Ai sensi dei Regolamenti, gli Azionisti hanno il diritto di richiedere una votazione ad appello nominale; tale tipo di votazione può essere inoltre richiesto dal presidente di un'assemblea o dall'ACD in merito a qualsiasi delibera sottoposta al voto di un'assemblea generale o di un'assemblea di un Comparto o Classe.
67. La richiesta di votazione ad appello nominale può essere ritirata soltanto con l'approvazione del presidente dell'assemblea. A meno che non sia richiesta una votazione ad appello nominale, la dichiarazione del presidente dell'assemblea che una delibera è stata approvata, oppure approvata all'unanimità o da una particolare maggioranza, ovvero respinta, e l'iscrizione di tale esito nel verbale o nell'archivio

elettronico degli atti, sarà dimostrazione conclusiva del fatto senza prova del numero o della percentuale dei voti registrati a favore o contro detta delibera. Ove fosse richiesta una votazione ad appello nominale, essa dovrà tenersi con le modalità (incluso l'uso di schede o sistemi di voto elettronici) eventualmente prescritte dal presidente dell'assemblea e il suo esito sarà considerato la deliberazione dell'assemblea nel corso della quale tale votazione è stata richiesta. Il presidente dell'assemblea avrà facoltà di (e dovrà, se così ordinato dall'assemblea) nominare scrutatori e potrà aggiornare l'assemblea nel luogo e alla data da lui fissati al fine di dichiarare l'esito della votazione ad appello nominale.

68. Una votazione ad appello nominale richiesta in merito all'elezione di un presidente o in relazione ad un aggiornamento, dovrà essere effettuata immediatamente. Una votazione ad appello nominale richiesta per ogni altra questione sarà effettuata immediatamente ovvero a una scadenza successiva (ove questa non superi trenta giorni dalla data dell'assemblea) e nel luogo e con le modalità o altri mezzi (incluso quello postale) eventualmente decisi dal presidente. Non è necessario inoltrare avviso di una votazione ad appello nominale non eseguita immediatamente. La richiesta di una votazione ad appello nominale non impedirà la continuazione dell'assemblea per quanto attiene a questioni estranee all'oggetto per cui è stata richiesta tale votazione.
69. Il presidente di un'assemblea generale può adottare qualsiasi misura da esso ritenuta appropriata, per esempio allo scopo di tutelare la sicurezza delle persone partecipanti a un'assemblea generale, la conduzione corretta e ordinata dell'assemblea generale ovvero rispecchiare i desideri della maggioranza. Può per esempio richiedere a un partecipante di dimostrare la propria identità, condurre ricerche a fini di sicurezza e vietare l'introduzione di oggetti nel luogo in cui si tiene l'assemblea. Il presidente può, adducendo motivazioni ragionevoli, rifiutarsi di ammettere qualcuno a un'assemblea o decretare l'allontanamento dall'assemblea di chiunque si rifiuti di rispettare qualsiasi requisito ragionevole imposto ai sensi del presente articolo. Gli Amministratori possono provvedere affinché chiunque a loro giudizio non possa accomodarsi nella sala principale dell'assemblea (in cui si trova il presidente), partecipi all'assemblea generale trasferendosi in una sala o sale aggiuntive appositamente approntate, in cui sarà stato predisposto un collegamento video in diretta con la sala principale, oltre a un collegamento audio in entrata e in uscita. L'avviso di convocazione dell'assemblea non deve necessariamente indicare i dettagli di eventuali soluzioni organizzative ai sensi del presente articolo. Gli Amministratori possono decidere come suddividere i partecipanti tra la sala principale e le sale aggiuntive. In caso di utilizzo di una sala aggiuntiva, l'assemblea sarà considerata come se tenuta ed effettuata nella sala principale.

DIRITTI DI VOTO

70. Il diritto, connesso a ciascuna Azione, di votare in un'assemblea generale degli Azionisti o in un'assemblea di una Classe o Comparto sarà disciplinato conformemente al Regolamento FSA. In caso di votazione per alzata di mano, ogni Azionista (se persona fisica) presente in persona o (se persona giuridica) presente per il tramite di un rappresentante debitamente autorizzato in tal senso, avrà diritto a un voto. In caso di votazione ad appello nominale, i voti possono essere espressi in persona o tramite delega (in conformità agli articoli 73 – 76 che seguono). I diritti di voto connessi a ciascuna Azione stanno ai diritti di voto connessi a tutte le Azioni in circolazione così come il prezzo dell'Azione sta al(i) prezzo(i) complessivo(i) di tutte le Azioni in circolazione, sette giorni prima del giorno in cui l'avviso di convocazione dell'assemblea viene inoltrato. In caso di Azionisti contitolari, può essere accettato soltanto il voto dell'azionista iscritto per primo nel Libro dei soci.
71. In caso di nomina, da parte di qualsiasi tribunale avente competenza in materia, di un curatore fallimentare o altro soggetto affinché eserciti i poteri in relazione al patrimonio o all'attività di un Azionista affetto da disturbi mentali (comunque definiti), gli Amministratori possono, a loro assoluta discrezione e previa o subordinatamente alla presentazione dei documenti comprovanti tale nomina eventualmente da essi richiesti, consentire a tale curatore fallimentare o altro soggetto a nome del suddetto Azionista, di votare in una votazione ad appello nominale in persona o tramite delega a un'assemblea generale o un'assemblea di una Classe o Comparto ovvero di esercitare gli altri diritti, all'infuori del diritto di voto per alzata di mano, conferitigli dalla proprietà delle Azioni in relazione a siffatta assemblea.
72. Non potrà essere sollevata alcuna obiezione circa l'ammissibilità di un voto, salvo che durante l'assemblea o assemblea aggiornata nel corso della quale è o può essere espresso il voto oggetto dell'obiezione e ogni voto non respinto in tale assemblea sarà valido a tutti gli effetti. Tali obiezioni dovranno essere riportate al presidente dell'assemblea, la cui decisione sarà definitiva e inoppugnabile.

DELEGHE

73. L'atto di nomina di un delegato dovrà essere redatto per iscritto nella forma consueta o usuale o in qualsiasi altra forma eventualmente approvata dagli Amministratori e:
- 73.1 nel caso di una persona fisica, dovrà essere firmato da tale persona o dal suo rappresentante legale; e
- 73.2 nel caso di una persona giuridica, dovrà recare il timbro o essere firmato a nome di detta persona da un rappresentante legale o funzionario della stessa debitamente autorizzato a tal fine.
74. L'apposizione della firma su tale atto non deve essere necessariamente eseguita in presenza di testimoni. Laddove un atto di nomina di un delegato sia firmato da un rappresentante legale per conto del delegante, la lettera o la procura o una copia debitamente certificata deve (in mancanza della previa registrazione presso la Società) essere depositata unitamente all'atto di nomina del delegato ai sensi dell'articolo

immediatamente successivo, in mancanza di ciò l'atto può essere ritenuto non valido.

75. Un atto di nomina di un delegato deve essere lasciato o consegnato nel luogo o in uno dei luoghi (eventuali) specificati a tal fine in o mediante una nota apposta a ovvero in un documento allegato all'avviso di convocazione dell'assemblea (oppure presso la sede legale della Società, ove non fosse così specificato alcun luogo) almeno quarantotto ore prima dell'ora stabilita per l'assemblea o l'assemblea aggiornata oppure (in caso di votazione ad appello nominale effettuata all'infuori o nello stesso giorno dell'assemblea o dell'assemblea aggiornata) per l'effettuazione della votazione ad appello nominale nel corso della quale se ne prevede l'uso e in mancanza di ciò può essere ritenuto non valido. L'atto di nomina di un delegato sarà valido, salvo in esso non sia stabilito il contrario, anche per eventuali aggiornamenti dell'assemblea cui esso si riferisce.
76. Un voto espresso per procura non potrà essere invalidato a causa di precedente decesso o incapacità o fallimento del mandante ovvero di altro trasferimento – ai sensi di legge – della titolarità delle Azioni in questione oppure a seguito di revoca della nomina del delegato o dei poteri ai sensi dei quali detta nomina è stata effettuata, a condizione che la Società non abbia ricevuto, presso la sede centrale, alcuna notificazione scritta di tale decesso, incapacità, fallimento, trasferimento o revoca almeno due ore prima dell'inizio dell'assemblea o assemblea aggiornata oppure (nel caso di una votazione ad appello nominale effettuata all'infuori o nello stesso giorno dell'assemblea o dell'assemblea aggiornata) dell'orario stabilito per l'effettuazione della votazione ad appello nominale in cui il voto è espresso.

SOCIETÀ CHE AGISCONO TRAMITE RAPPRESENTANTI

77. Una società che sia Azionista della Società può, a mezzo delibera degli amministratori o altro proprio organo amministrativo e in relazione all'Azione o Azioni della Società di cui è titolare, autorizzare la persona fisica da essa ritenuta appropriata a fungere da proprio rappresentante a qualsiasi assemblea generale degli Azionisti o qualsiasi assemblea di una Classe o Comparto. La persona fisica così autorizzata avrà il diritto di esercitare, per conto della persona giuridica rappresentata, gli stessi poteri che tale persona giuridica potrebbe esercitare in relazione alle Azioni in questione se fosse una persona fisica Azionista della Società e ai fini del presente Atto detta persona giuridica si riterrà presente in persona a ogni assemblea ove una persona fisica così autorizzata sia presente.
78. Una società che sia Amministratore della Società può, a mezzo delibera dei propri amministratori o altro organo amministrativo, autorizzare la persona fisica da essa ritenuta appropriata a fungere da proprio rappresentante (ma non rappresentante del Depositario) a qualsiasi assemblea generale della Società, assemblea di una Classe o Comparto o riunione degli Amministratori. Il soggetto così autorizzato avrà il diritto di esercitare, per conto della persona giuridica rappresentata, gli stessi poteri che tale persona giuridica potrebbe esercitare qualora fosse un amministratore persona fisica e ai fini del presente Atto detta persona giuridica si riterrà presente in persona a ogni assemblea ove una persona fisica così autorizzata sia presente.

AMMINISTRATORI

79. Salvo altrimenti prescritto dai Regolamenti, le attività della Società saranno gestite dagli Amministratori. Questi potranno provvedere al pagamento, da parte della Società, di tutte le spese sostenute in sede di costituzione e registrazione della stessa e potranno altresì esercitare tutti i poteri della Società (sia in relazione alla gestione delle sue attività sia altrimenti) che il Regolamento o il presente Atto non conferiscono ad altro soggetto ovvero all'assemblea generale della Società. I poteri generali conferiti da questo articolo non saranno limitati o ridotti da alcuna autorizzazione o potere speciale conferito agli Amministratori da alcun altro articolo.
80. Salvo altrimenti stabilito dall'ACD, il numero di Amministratori non potrà in alcun momento essere maggiore di uno. Ove vi sia un Amministratore unico, detto Amministratore sarà l'ACD.
81. Ove e finché l'ACD sia l'Amministratore unico della Società, l'ACD avrà facoltà di esercitare tutti i poteri, le autorità e discrezionalità espressamente conferiti dal presente Atto agli Amministratori in generale.
82. Ove e finché non vi sia alcun ACD operante in relazione alla Società, gli Amministratori (in conformità al Regolamento FSA) avranno facoltà di esercitare tutti i poteri, le autorità e discrezionalità espressamente conferiti dai Regolamenti all'ACD.
83. Un Amministratore non deve necessariamente detenere Azioni della Società quale requisito per detenere tale carica.
84. Un Amministratore ha il diritto di partecipare e parlare a qualsiasi assemblea generale, assemblea di un Comparto e di una Classe.
85. Gli Amministratori possono di volta in volta conferire a uno o più Amministratori qualsiasi incarico esecutivo o altro (inclusa, ove ritenuto appropriato, la carica di presidente o vicepresidente) alle condizioni e per il periodo da essi eventualmente determinato e, fatti salvi i termini dell'eventuale contratto stipulato in ogni caso particolare, possono revocare tale nomina in qualsiasi momento.
86. La nomina di un Amministratore a qualsiasi incarico (incluso quello di presidente e vicepresidente) decadrà automaticamente ove il medesimo cessi di essere Amministratore, fatte comunque salve eventuali richieste di risarcimento danni a seguito di violazione di un contratto di servizio tra detto Amministratore e la Società.
87. Una delibera adottata dalla Società nel corso di un'assemblea generale o dai titolari delle Azioni di qualsiasi Comparto o Classe durante un'assemblea del Comparto o Classe in questione, non invaliderà alcun precedente atto degli Amministratori altrimenti considerabile valido ove detta delibera non fosse stata adottata.

88. Fatto salvo il Regolamento FSA, gli Amministratori possono nominare agenti e delegare qualsiasi potere, autorità e discrezionalità loro conferiti o da essi esercitabili, con o senza potere di sub-delega. Ogni siffatta nomina o delega potrà essere perfezionata subordinatamente ai termini e alle condizioni eventualmente ritenuti opportuni dagli Amministratori e questi potranno rimuovere ogni siffatto delegato e revocare o modificare detta delega, fermo restando che il loro operato in tal senso non influenzerà alcun soggetto operante in buona fede e che non sia stato oggetto di detta revoca o modifica.
89. Conformemente al Regolamento FSA, gli Amministratori possono nominare mediante procura qualsiasi società, impresa o soggetto od organismo variabile di soggetti, da essi direttamente o indirettamente nominati, delegato o delegati della Società per le finalità e con i poteri, autorità e discrezionalità (non esulanti da quelli conferiti o esercitabili dagli Amministratori ai sensi del presente Atto) e per il periodo e fatte salve le condizioni da essi ritenuti opportuni; tale atto di procura può contenere disposizioni, per la tutela e convenienza dei soggetti che trattano con detto delegato, ritenute appropriate dagli Amministratori e può altresì autorizzare tale delegato a subdelegare tutti o alcuni dei poteri, autorità e discrezionalità conferitigli.

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

90. Gli Amministratori hanno diritto a un compenso per i servizi prestati in veste di Amministratori. Tale compenso (salvo altrimenti stabilito dagli Amministratori) maturerà su base giornaliera e l'importo corrispondente sarà determinato (fatto salvo il Regolamento FSA) dagli Amministratori e calcolato su base periodica, fissa o *ad valorem* e includerà eventuali compensi legati ai rendimenti ove ciò sia contemplato nel Prospetto informativo.
91. Un Amministratore che ricopra una carica esecutiva, inclusa quella di ACD (ivi compresa a questo fine la carica di presidente o vicepresidente, in veste sia esecutiva che non esecutiva) o faccia parte di qualsiasi comitato di Amministratori o altrimenti presti servizi che, a giudizio degli Amministratori, esulino dall'ambito delle ordinarie mansioni di un Amministratore, può (fatto salvo il Regolamento FSA) percepire il pagamento di competenze e oneri di volta in volta specificati nel Prospetto informativo e le remunerazioni supplementari sotto forma di competenze, retribuzioni, commissioni o altro, eventualmente determinate dagli Amministratori.

SPESE DEGLI AMMINISTRATORI

92. Gli Amministratori possono (fatto salvo il Regolamento FSA) ottenere dalla Società il rimborso di tutte le spese di viaggio, alberghiere e di altro tipo da essi (ovvero, in caso di persona giuridica, dal rispettivo rappresentante o rappresentanti debitamente autorizzati) regolarmente sostenute per partecipare e ritornare da riunioni degli Amministratori, relativi comitati, assemblee generali, assemblee di una Classe o di un Comparto della Società ovvero altrimenti riferite alle attività della Società.

RIUNIONI E ATTI DEGLI AMMINISTRATORI

93. Gli Articoli 94 – 102 non si applicano nel caso in cui l'ACD sia l'Amministratore unico della Società. Qualsiasi decisione che ai sensi dei Regolamenti o del presente Atto debba essere assunta dagli Amministratori sarà, ove e finché l'ACD sia l'amministratore unico, valida e vincolante se assunta dall'ACD stesso.
94. Fatte salve le disposizioni del presente Atto, gli Amministratori possono riunirsi per sbrigare gli affari correnti, aggiornare e altrimenti disciplinare le proprie riunioni come ritengono opportuno. Un Amministratore può in qualsiasi momento convocare una riunione degli Amministratori dietro preavviso scritto di almeno cinque giorni. Un Amministratore può rinunciare all'avviso di convocazione di qualsiasi riunione (e tale rinuncia può essere retroattiva) e si riterrà che qualsiasi Amministratore presente a una riunione degli Amministratori abbia rinunciato a ricevere l'avviso di convocazione della stessa.
95. Il quorum necessario per lo svolgimento delle riunioni degli Amministratori può essere di volta in volta determinato dagli Amministratori stessi e, salvo altrimenti stabilito in merito al numero, sarà pari a due.
96. Un Amministratore o tutti gli Amministratori, ovvero i membri di un comitato, possono partecipare a una riunione degli stessi o di un comitato mediante teleconferenza o mezzo analogo concepito per consentire a tutti di prendere parte alla riunione in oggetto. La riunione si considererà tenuta nel luogo da cui chiama il presidente, indipendentemente dal fatto che due o più Amministratori siano nello stesso luogo. Tutti gli Amministratori partecipanti in tal modo, saranno conteggiati ai fini del quorum della riunione e qualsiasi delibera approvata nel corso della stessa sarà valida ed effettiva come se approvata durante una riunione del Consiglio d'Amministrazione debitamente convocata e tenuta.
97. Gli argomenti trattati in qualsiasi riunione degli Amministratori saranno determinati a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti, il presidente della riunione avrà diritto a un secondo, e decisivo, voto.
98. L'unico Amministratore o gli Amministratori rimasti in carica possono continuare a operare nonostante eventuali posti vacanti nel consiglio, fermo restando che – ove e finché il numero di Amministratori sia inferiore al numero minimo fissato come quorum – l'Amministratore o gli Amministratori rimasti potranno (in deroga alle disposizioni dell'articolo 95) compiere solo gli atti necessari al fine di occupare le cariche rese vacanti o di convocare un'assemblea generale e null'altro. Qualora non vi fosse alcun Amministratore in grado e disposto ad agire, due Azionisti qualsiasi possono convocare un'assemblea generale allo scopo di nominare uno o più Amministratori, subordinatamente al numero massimo contemplato nel presente Atto.
99. Salvo ove non fosse disposto a farlo, l'Amministratore (eventualmente) nominato presidente presiederà ogni riunione a cui presenza ovvero, in sua assenza, l'assemblea sarà presieduta dal vicepresidente (eventuale). Qualora non fosse stato nominato un presidente o un vicepresidente ovvero a una riunione degli Amministratori il presidente o il vicepresidente non fosse presente entro cinque minuti dall'ora stabilita per la stessa,

gli Amministratori presenti possono nominare uno di loro presidente della riunione.

100. Ove in qualsiasi momento vi fosse più di un vicepresidente, il diritto di presiedere una riunione degli Amministratori o della Società, in assenza del presidente, sarà conferito a uno dei vicepresidenti presenti (se più di uno) in base all'anzianità di nomina o come altrimenti stabilito dagli Amministratori.
101. Una delibera scritta firmata da tutti gli Amministratori aventi diritto di voto a una riunione degli Amministratori o di tutti i membri di un comitato di Amministratori aventi analogo diritto, sarà valida e vincolante come una delibera debitamente approvata a una riunione degli Amministratori o (a seconda del caso) di un comitato di Amministratori e potrà constare di più documenti di analoga forma, ciascuno firmato da uno o più Amministratori. Un messaggio e-mail o altra comunicazione elettronica inviata da un Amministratore che riporti il testo di una delibera e includa la dichiarazione che l'Amministratore accetta la delibera in questione e che sia stata inviata ed stampata dal segretario o altro soggetto di volta in volta determinato dagli Amministratori, sarà ritenuta una delibera scritta firmata dall'Amministratore che l'ha inviata.
102. Fatto salvo il Regolamento FSA, tutti gli atti compiuti dagli Amministratori o da un comitato o da qualsiasi soggetto operante come Amministratore o membro di un comitato, anche laddove in seguito si rilevasse un vizio nella nomina di un Amministratore o comitato siffatto ovvero che un Amministratore sia stato inabilitato a coprire tale carica o abbia dato le dimissioni, saranno validi come se ciascun soggetto o comitato fosse stato debitamente nominato e ogni soggetto così operante fosse idoneo e avesse continuato a essere Amministratore e avesse avuto diritto di voto.

INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

103. Fatti salvi i Regolamenti e gli articoli 104 – 106, un Amministratore può essere parte o avere altrimenti un interesse in qualsiasi contratto o accordo od operazione di cui sia parte la Società o in cui la Società abbia altrimenti un interesse. Un Amministratore può rivestire ed essere retribuito in relazione a qualsiasi incarico o funzione retribuita (all'infuori della carica di revisore della Società) nella Società stessa o qualunque altra società in cui la Società abbia un interesse (o qualsivoglia azienda di cui sia socio) e può altresì operare in veste professionale per la Società stessa o qualunque altra società siffatta ed essere per ciò retribuito; e in tali casi (salvo altrimenti concordato) può trattenere a proprio beneficio e uso assoluto tutti i proventi e vantaggi da ciò derivanti o conseguenti. Fatti salvi i Regolamenti, detti contratti, accordi od operazioni non devono essere evitati sulla base di eventuali interessi o vantaggi siffatti.
104. Fatto salvo l'articolo 105, l'Amministratore che abbia un interesse della natura illustrata nell'articolo immediatamente precedente del presente Atto, deve darne comunicazione nella riunione degli Amministratori in cui viene inizialmente affrontata la questione del perfezionamento del contratto o accordo. Una comunicazione generica scritta inviata da un Amministratore agli Amministratori nella quale lo stesso dichiara di essere Azionista, amministratore, dipendente di ovvero che lo si possa ritenere, per qualunque altra ragione, possessore di un interesse in relazione a qualsiasi società o azienda specificata e lo si debba ritenere interessato in qualsivoglia contratto o accordo

che possa in seguito essere perfezionato con detta società o azienda, dovrà (ove l'Amministratore in questione presenti la stessa a una riunione degli Amministratori o adotti misure ragionevoli per garantire che la stessa, una volta inviata, venga prodotta e letta alla successiva riunione degli Amministratori) essere considerata una dichiarazione sufficiente dell'interesse in relazione a qualsiasi contratto o accordo perfezionato.

105. Ove e finché l'ACD sia l'Amministratore unico della Società, l'articolo immediatamente precedente nel presente Atto non avrà alcuna efficacia e, in tal caso, qualunque interesse della natura illustrata nell'articolo 103 deve essere debitamente registrato e verbalizzato dall'ACD stesso non appena possibile una volta che acquisisca l'interesse stesso. Nessun elemento del presente articolo manleverà l'ACD dal suo obbligo fiduciario di agire nel migliore interesse della Società nel suo insieme.
106. In deroga alle disposizioni degli articoli 103 e 107, un Amministratore non voterà in una riunione degli Amministratori (o di un comitato degli stessi) in merito a una delibera attinente a una questione in cui egli abbia, direttamente o indirettamente, un interesse o compito rilevante ovvero che possa essere in conflitto con gli interessi della Società, a meno che il suo interesse o compito sussista unicamente perché rientrante in uno o più dei commi seguenti:
 - 106.1 qualsiasi proposta concernente i termini di nomina o conferma di un Amministratore come ACD ovvero qualunque ratifica dei termini di siffatta nomina o conferma;
 - 106.2 qualsiasi proposta concernente i termini di nomina o conferma di un Amministratore che sia una collegata dell'ACD ovvero qualunque ratifica dei termini di siffatta nomina o conferma;
 - 106.3 qualsiasi proposta concernente un'altra società in cui esso detenga interessi, direttamente o indirettamente, sia come funzionario o Azionista sia in qualunque altra veste, a condizione che esso non sia il titolare di o abbia interessi di beneficiario sull'uno per cento o più delle Azioni emesse di qualsiasi Classe di tale società (ovvero di una terza società di cui tale società sia una controllata) oppure dei diritti di voto a disposizione dei soci della società in questione (fermo restando che ai fini del presente articolo siffatti interessi sono in tutti i casi considerati interessi sostanziali); oppure
 - 106.4 qualsiasi proposta concernente una polizza assicurativa che la Società sia autorizzata a stipulare e/o mantenere a favore e contro le eventuali responsabilità di un Amministratore o di Amministratori di soggetti fra cui figurano o possono figurare Amministratori.
107. Ove e finché l'ACD sia l'Amministratore unico della Società ovvero a una riunione degli Amministratori nella quale vengano considerati i termini di nomina o conferma dell'ACD stesso non vi sia il quorum di Amministratori presenti e aventi diritto di voto, l'articolo immediatamente precedente non avrà alcuna efficacia e (a titolo di ulteriore chiarimento e onde evitare ogni dubbio) l'ACD avrà il diritto, fatti salvi i Regolamenti e il suo obbligo fiduciario di agire nel migliore interesse della Società nel suo insieme,

di determinare a sua discrezione i termini della propria nomina o conferma come ACD. I termini dovranno essere indicati per iscritto in un contratto perfezionato tra l'ACD e la Società.

108. Un Amministratore può essere conteggiato ai fini del quorum per una riunione degli Amministratori o comitato degli stessi in relazione a qualsiasi delibera in merito alla quale non abbia diritto di voto.
109. Qualora vengano esaminate proposte di nomina (tra cui la determinazione o modifica dei termini di nomina) di due o più Amministratori a incarichi o posizioni in seno alla Società o altre società in cui la stessa detiene interessi, tali proposte possono essere suddivise e considerate separatamente rispetto a ciascun Amministratore e in tal caso ciascun Amministratore interessato (se non privato del diritto di voto ai sensi dell'articolo 106) avrà il diritto di votare (e di essere conteggiato ai fini del quorum) in merito a tutte le delibere eccetto quella concernente la sua stessa nomina.
110. Ove in qualsiasi momento sorga una questione in merito alla rilevanza degli interessi di un Amministratore (all'infuori degli interessi del presidente della riunione) o al diritto di voto di un Amministratore (all'infuori del presidente della riunione) e tale questione non si risolva con la decisione dell'Amministratore interessato di astenersi volontariamente dal voto, detta questione sarà rimessa al presidente della riunione, il cui giudizio in relazione a qualsiasi altro Amministratore sarà finale e inoppugnabile, salvo nel caso in cui la natura o l'entità degli interessi di siffatto Amministratore non siano stati interamente e correttamente divulgati.
111. Ove in qualsiasi momento sorga una questione in merito alla rilevanza degli interessi del presidente della riunione o al diritto di tale soggetto di votare o essere conteggiato ai fini del quorum e la questione non si risolva con la volontaria astensione dello stesso dal voto, detta questione sarà decisa mediante delibera degli Amministratori o di un comitato degli stessi (escluso il presidente), il cui voto a maggioranza sarà finale e inoppugnabile.
112. Ai fini dell'articolo 106, qualsiasi interesse o compito di un soggetto che sia una collegata di un Amministratore sarà considerato un interesse dell'Amministratore in questione.
113. La Società può, a mezzo Delibera ordinaria, sospendere o rendere meno rigida qualsiasi disposizione del presente Atto che vieta a un Amministratore di votare a una riunione degli Amministratori (o di un comitato degli stessi) o di ratificare un'operazione non debitamente autorizzata in ragione di una violazione del presente Atto.

VERBALI DELLE RIUNIONI DEGLI AMMINISTRATORI

114. Gli Amministratori dovranno fare in modo che siano redatti e tenuti verbali in forma permanente:
- 114.1 di tutte le nomine di funzionari effettuate dagli Amministratori stessi;
 - 114.2 di tutti gli atti delle assemblee della Società, dei titolari di Azioni di qualsiasi Comparto o Classe della Società nonché delle riunioni degli Amministratori e di comitati degli stessi, inclusi i nominativi degli Amministratori presenti a ogni siffatta assemblea o riunione; e
 - 114.3 di tutte le delibere assunte dall'ACD all'infuori di una riunione e di tutte le altre questioni che ai sensi del presente Atto devono essere formalmente verbalizzate dall'ACD.

NOMINA, DESTITUZIONE E DIMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI

115. Gli Amministratori avranno il potere, in qualsiasi momento e di volta in volta, di nominare qualsivoglia soggetto Amministratore della Società, allo scopo di occupare una carica resasi vacante o di integrare gli Amministratori esistenti, fermo restando che il numero totale di Amministratori non potrà in alcun momento superare il numero massimo eventualmente stabilito dal, ovvero ai sensi del presente Atto. Ogni siffatta nomina entrerà in vigore esclusivamente ove siano soddisfatte le condizioni riportate nel Regolamento 21(3) dei Regolamenti delle società di investimento di tipo aperto e non avrà alcuna efficacia a meno che e finché dette condizioni non siano state soddisfatte.
116. Nessun soggetto (all'infuori dell'ACD o di un soggetto nominato dagli Amministratori) potrà essere eletto Amministratore nel corso di un'assemblea generale salvo ove un socio debitamente autorizzato a partecipare e votare in detta assemblea abbia depositato presso la sede legale, tra i sette ed i quarantadue giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa, una notifica per iscritto della sua intenzione di proporre tale soggetto per l'elezione, unitamente a una dichiarazione scritta firmata da detto soggetto attestante la sua disponibilità a essere eletto.
117. Non sarà possibile sottoporre a un'assemblea generale una singola delibera avente per oggetto la nomina di due o più soggetti alla carica di Amministratori, a meno che tale procedura non sia stata precedentemente approvata dall'assemblea senza alcun voto contrario.
118. Fatte salve le disposizioni del Regolamento FSA e del Regolamento 21 dei Regolamenti delle società di investimento di tipo aperto e in deroga a qualsiasi altra disposizione del presente Atto, la carica di Amministratore si renderà vacante in uno dei seguenti casi, e specificamente:

- 118.1 ove un Amministratore, che non sia un Amministratore il cui legame contrattuale non consenta le dimissioni, si dimetta dall'incarico mediante notifica scritta da esso firmata e depositata presso la sede legale della Società ovvero offra per iscritto di dimettersi e gli Amministratori deliberino di accettare tale offerta; oppure
- 118.2 qualora ai sensi di legge o normative (ivi incluse eventuali disposizioni dei Regolamenti) gli venga vietato di operare come Amministratore (o come ACD, nel caso dell'ACD); oppure
- 118.3 nel caso in cui vada in fallimento, sia assoggettato a un provvedimento cautelare di sequestro temporaneo o stipuli un concordato con i propri creditori oppure presenti in tribunale istanza di emissione di un provvedimento cautelare temporaneo ai sensi dell'articolo 253 dell'*Insolvency Act, 1986* nel quadro di un concordato volontario ai sensi di detto *Act* ovvero, in caso di persona giuridica, laddove venga nominato un curatore o liquidatore per fini diversi da ristrutturazione o fusione in relazione all'Amministratore o sia approvata una delibera di scioglimento dell'Amministratore oppure venga nominato un curatore o amministratore giudiziario per tutti o alcuni dei beni dell'Amministratore; oppure
- 118.4 ove in qualsiasi parte del mondo un tribunale avente competenza in materia formuli una sentenza di infermità mentale (comunque definita) e ne disponga l'internamento o incarichi un tutore o curatore o altro soggetto (comunque definito) di esercitare i poteri in relazione ai beni o attività dell'Amministratore in questione; oppure
- 118.5 qualora non partecipi alle riunioni degli Amministratori (o comitati degli stessi) per sei mesi consecutivi senza il consenso degli Amministratori e gli altri Amministratori dichiarino decaduta la carica dell'Amministratore in questione; oppure
- 118.6 alla scadenza di qualsiasi periodo o preavviso indicato in un contratto di prestazione di servizi stipulato tra la Società e l'Amministratore oppure laddove tale contratto sia sommariamente risolto in conformità ai rispettivi termini.
119. La Società può, a mezzo Delibera ordinaria, destituire qualsiasi Amministratore prima della scadenza del relativo mandato, in deroga a qualsiasi disposizione del presente Atto o di qualsiasi contratto stipulato tra essa stessa e l'Amministratore in questione. Tale destituzione entrerà in vigore esclusivamente ove siano soddisfatte le condizioni riportate nel Regolamento 21(3) dei Regolamenti delle società di investimento di tipo aperto e non pregiudicherà l'eventuale diritto dell'Amministratore in questione a risarcimenti per violazione di detto eventuale contratto.
120. La notifica dell'intenzione di proporre una delibera ai sensi dell'articolo 119 deve essere inoltrata alla Società almeno 28 giorni prima della riunione in cui detta delibera venga presentata.

121. La Società dovrà notificare agli Azionisti ogni siffatta delibera con le stesse modalità e tempistiche previste per l'avviso di convocazione dell'assemblea ovvero, qualora ciò non fosse possibile, dovrà informare i soci mediante annuncio su un quotidiano avente una diffusione appropriata almeno 14 giorni prima dell'assemblea.
122. Qualora, una volta notificata alla Società l'intenzione di proporre tale delibera, un'assemblea sia convocata per una data che cade entro 28 giorni dalla data di detta notifica, la stessa si riterrà debitamente inoltrata, seppure non entro i tempi richiesti.
123. Una carica resasi vacante a seguito della destituzione di un Amministratore ai sensi dell'articolo 119, se non occupata nell'assemblea in cui lo stesso sia destituito, può essere occupata come una carica resasi accidentalmente vacante.

MODIFICHE

124. Il presente Atto può essere modificato mediante delibera degli Amministratori nella misura consentita dal Regolamento FSA.

IL SIGILLO

125. Ove la Società disponga di un sigillo (stampato o in ceralacca), gli Amministratori dovranno garantirne la custodia. Il Sigillo non dovrà essere apposto su alcun atto se non in virtù dell'autorità di una delibera degli Amministratori o di un comitato degli stessi e da questi stessi autorizzato a tal fine. Gli Amministratori possono di volta in volta determinare se un atto cui è stato apposto il Sigillo debba essere firmato e il soggetto o i soggetti e/o il numero di siffatti (eventuali) soggetti tenuti a firmare tale atto. Salvo altrimenti stabilito, qualora in qualsiasi momento la Società abbia un Amministratore unico, il Sigillo dovrà essere apposto in presenza di tale Amministratore (oppure, ove questi sia una persona giuridica, di un suo rappresentante debitamente autorizzato); in qualunque altro caso, il Sigillo dovrà essere apposto in presenza di due Amministratori ovvero di un Amministratore e di un altro soggetto debitamente autorizzato dagli Amministratori. I documenti o i titoli cui sia stato apposto il sigillo ufficiale usato dalla Società ai sensi dei Regolamenti delle società di investimento di tipo aperto, di volta in volta possono anche non essere firmati.

PEREQUAZIONE DEL REDDITO

126. I due articoli seguenti si applicheranno alle Azioni emesse in relazione ai Comparti indicati nella Parte 1 dell'Allegato al presente Atto.
127. Un'allocazione di reddito (annuale o infrannuale) da effettuarsi per ciascuna Azione, cui si applichi il presente articolo, emessa dalla Società o venduta dall'ACD durante il periodo contabile a fronte del quale detta allocazione è effettuata:
 - 127.1 nel caso di Azioni a pagamento netto, sarà dello stesso importo dell'allocazione da effettuare a fronte delle altre Azioni della stessa Classe emesse in relazione allo stesso Comparto, ma comprenderà anche una somma capitale ("perequazione del reddito") corrispondente alla migliore stima, elaborata dall'ACD, dell'importo del reddito netto incluso nel prezzo dell'Azione in

questione e calcolato in conformità all'articolo seguente; oppure

- 127.2 nel caso di Azioni a pagamento lordo, potrà essere di importo proporzionalmente inferiore a quello allocato a fronte delle altre Azioni della stessa Classe emesse in relazione allo stesso Comparto, nella misura in cui l'allocazione attribuibile alla perequazione del reddito non sia assoggettata a oneri fiscali a essa imputabili.
128. L'importo della perequazione del reddito in relazione a qualsiasi Azioni cui si applichi l'articolo 127 sarà:
- 128.1 l'importo effettivo del reddito incluso nel prezzo di emissione dell'Azione in questione; oppure
- 128.2 l'importo ottenuto calcolando il totale del reddito complessivamente incluso nel prezzo in riferimento alle Azioni di quella Classe, emesse o vendute agli Azionisti nel periodo contabile annuale o infrannuale in questione e dividendo tale importo totale per il numero di siffatte Azioni e applicando quindi la media così ottenuta a ciascuna delle Azioni in oggetto.

ALLOCAZIONE DI REDDITO

129. Fatti salvi gli articoli 127 e 130, gli interessi dei titolari di un'Azione consisteranno in una quota indivisa di diritti di titolarità sulla parte di Patrimonio attribuibile al Comparto in questione e ogni eventuale Azione di taglio inferiore starà proporzionalmente a una quota di diritti di titolarità come un'Azione di taglio inferiore sta a un'Azione di taglio superiore in conformità all'articolo 50 del presente atto.
130. Fatto salvo l'articolo 131, le disposizioni della Parte 3 dell'Allegato al presente Atto si applicheranno a ogni allocazione di reddito effettuata in relazione a qualsiasi Comparto e ai fini del calcolo del diritto di ciascun Azionista di partecipare al Patrimonio del Comparto, ove in relazione a detto Comparto siano in circolazione più Classi di Azioni.
131. La Società può adottare un metodo di calcolo dell'importo di reddito da allocare alle Azioni in circolazione (ovvero alle Azioni emesse in relazione a qualsiasi Comparto) diverso da quello riportato nella Parte 2 dell'Allegato al presente Atto, a condizione che gli Amministratori siano convinti che tale metodo sia equo per gli Azionisti e possa essere ragionevolmente accettato alla luce delle circostanze.

REDDITO E DISTRIBUZIONI

132. La politica di distribuzione o reinvestimento del reddito perseguita da ciascun Comparto, è descritta nella Parte 1 dell'Allegato al presente Atto.
133. Le distribuzioni o gli altri importi dovuti a fronte o in relazione ad Azioni nominative, possono essere pagati mediante assegno sbarrato, mandato di pagamento o vaglia postale e inviati per corrispondenza all'indirizzo iscritto a registro dell'Azionista o soggetto avente diritto agli stessi (ovvero, qualora due o più soggetti fossero iscritti a registro come contitolari delle Azioni o avessero diritto alle stesse a seguito di decesso

o fallimento del titolare o altrimenti ai sensi di legge, all'indirizzo iscritto a registro di uno di detti soggetti) oppure al soggetto e all'indirizzo eventualmente indicato per iscritto dall'Azionista, o da altri siffatti soggetti.

134. Le distribuzioni o gli altri importi possono essere pagati anche con qualsiasi altro metodo bancario consueto o usuale (inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accredito diretto, bonifico bancario e trasferimento telematico di fondi (un "bonifico bancario"), a favore di ovvero tramite il o i soggetti eventualmente indicati per iscritto dall'interessato.
135. Ogni siffatto assegno, mandato di pagamento o vaglia postale sarà pagabile al soggetto cui è inviato o al soggetto eventualmente indicato per iscritto dal titolare o dai contitolari ovvero dall'avente diritto e il pagamento di detto assegno, mandato o vaglia ovvero il trasferimento mediante accredito diretto o bonifico bancario da parte della banca cui la Società abbia dato istruzioni in merito, avrà valore liberatorio per la Società. La Società non sarà responsabile dell'eventuale perdita di assegni, mandati o vaglia o di alcun errore in trasferimenti mediante accredito diretto o bonifico bancario, che in ogni caso vengono inviati o effettuati a rischio dei rispettivi beneficiari.
136. Qualora due o più soggetti siano iscritti a registro come contitolari di Azioni o abbiano congiuntamente diritto ad Azioni a seguito di decesso o fallimento del titolare o altrimenti ai sensi di legge, uno di essi può rilasciare quietanza liberatoria per qualsiasi distribuzione o altro importo pagabile o bene distribuibile a fronte o in relazione alle Azioni.
137. Le distribuzioni o gli altri importi dovuti a fronte o in relazione alle Azioni non matureranno alcun interesse a carico della Società.
138. Tutti i diritti sulle distribuzioni non riscosse entro sei anni dalla data in cui le stesse sono divenute esigibili, decadranno e saranno riattribuiti alla Società. Il versamento di eventuali distribuzioni, interessi o altri importi non riscossi e dovuti dalla Società a fronte o in relazione ad Azioni in un conto separato non trasformerà la Società in un fiduciario.

ASSEGNI, ECC.

139. Tutti gli assegni, pagherò, tratte, cambiali e altri strumenti negoziabili o trasferibili e tutte le ricevute di denaro pagato alla Società, saranno firmati, emessi, accettati, girati o altrimenti eseguiti, a seconda del caso, nel modo di volta in volta determinato dagli Amministratori a mezzo delibera.

ONERI E SPESE

- 140.1 Fatto salvo il Regolamento FSA, gli oneri e le spese di costituzione e autorizzazione della Società o di qualsiasi Comparto, di registrazione, offerta di Azioni, redazione e stampa del Prospetto informativo pubblicato a margine di tale offerta e i compensi per i servizi professionali prestati alla Società in relazione di detta offerta, saranno a carico della Società (salvo ove sostenuti da qualche altro soggetto).

140.2 Fatto salvo il Regolamento FSA, le spese attribuibili o ritenute attribuibili a una Classe o a un Comparto in un periodo contabile, possono essere imputate al reddito o al capitale attribuibile o ritenuto attribuibile alla Classe o al Comparto in questione, in conformità alla politica illustrata nel Prospetto informativo.

DISTRUZIONE DEI DOCUMENTI

141.1 Fatti salvi i Regolamenti e qualunque legge, normativa o regolamento, il Depositario della Società può distruggere:

141.1.1 i Certificati azionari che siano stati annullati, in qualsiasi momento allo scadere di un anno dalla data di annullamento;

141.1.2 i mandati di pagamento (incluse eventuali variazioni o cancellazioni dello stesso) o le notifiche di cambio di nome o indirizzo, in qualsiasi momento allo scadere di sei anni dalla data alla quale la Società ha registrato i mandati, le variazioni, cancellazioni o notifiche in oggetto;

141.1.3 gli atti di cessione di Azioni che siano stati registrati, in qualsiasi momento allo scadere di sei anni dalla data di registrazione; e

141.1.4 qualsiasi altro documento in base al quale sia stata effettuata o annullata un'iscrizione nel Libro dei soci, in qualsiasi momento allo scadere di dodici anni dalla data alla quale la relativa iscrizione nel Libro dei soci è stata inizialmente effettuata o annullata.

141.2 Si presumerà in via conclusiva a favore della Società che ogni Certificato azionario così distrutto fosse un certificato valido debitamente e correttamente annullato, che ogni atto di cessione così distrutto fosse un atto valido ed efficace e correttamente registrato e che ogni altro documento distrutto ai sensi del presente articolo 141 fosse un documento valido ed efficace in conformità ai corrispondenti dati iscritti nei libri o registri della Società, sempreché il documento sia stato distrutto in buona fede e in assenza di un'esplicita notificazione alla Società dell'esistenza di rivendicazioni richiedenti la conservazione dello stesso.

141.3 Nessun elemento contenuto nel presente articolo sarà interpretato come imposizione alla Società di responsabilità in ordine alla distruzione di un documento prima del termine contemplato in detto articolo ovvero ogniqualvolta le condizioni dello stesso non siano rispettate. I riferimenti nel presente articolo alla distruzione di un documento si intendono comprensivi dei riferimenti alla relativa eliminazione in qualsivoglia maniera.

COMUNICAZIONI

- 142.1 Le disposizioni dei Regolamenti si riterranno applicabili a qualsiasi documento o comunicazione notificabile alla o dalla Società ai sensi del presente Atto.
- 142.2 Un Azionista il cui indirizzo registrato non sia nel territorio del Regno Unito e che fornisca alla Società un indirizzo all'interno del Regno Unito cui possano essergli notificate le comunicazioni, avrà il diritto di ricevere le stesse a tale indirizzo. Qualora non abbia fornito tale indirizzo, la Società gli notificherà le comunicazioni all'indirizzo al di fuori del Regno Unito, salvo ove essa sia consapevole del fatto che tale procedura potrebbe violare leggi o normative.
143. Un soggetto che detenga la titolarità di una o più Azioni a seguito del decesso o fallimento di un Azionista o altrimenti ai sensi di legge, avrà – subordinatamente alla presentazione della documentazione attestante siffatto diritto di volta in volta legittimamente richiesta dagli Amministratori nonché di un indirizzo per l'inoltro delle comunicazioni – il diritto di richiedere che a tale indirizzo gli siano notificati o consegnati avvisi o comunicazioni cui l'Azionista, se non fosse stato per il suo decesso, fallimento o altro evento all'origine del trasferimento, avrebbe avuto diritto e l'inoltro o la consegna in tal modo di siffatti avvisi o documenti sarà ritenuto debita notifica a tutti coloro che hanno un interesse (congiuntamente con esso ovvero rivendicanti tale diritto per il suo tramite) in dette Azioni. Salvo quanto anzidetto, le comunicazioni o i documenti consegnati o inviati per corrispondenza oppure lasciati all'indirizzo di un Azionista in conformità al Regolamento FSA saranno ritenuti, nonostante il decesso o il fallimento di tale Azionista o altrimenti ai sensi di legge e indipendentemente dal fatto che alla Società sia stata notificata siffatta situazione, debitamente notificati o consegnati in relazione a qualsiasi Azione registrata a nome di detto Azionista, come unico titolare o contitolare.
144. In caso di Azionisti contitolari, l'inoltro di una comunicazione o documento a uno di essi costituisce notifica effettiva per gli altri Azionisti contitolari.
145. Ove in qualsiasi momento a causa della sospensione o riduzione dei servizi postali all'interno del Regno Unito o di qualsiasi altro paese o territorio, la Società non fosse praticamente in grado di convocare un'assemblea generale, un'assemblea di un Comparto o di una Classe mediante avvisi inviati per posta, tale assemblea potrà essere convocata mediante avviso pubblicato lo stesso giorno in almeno due quotidiani primari aventi una diffusione appropriata e tale avviso sarà considerato debitamente inoltrato a tutti Soci che vi abbiano diritto, a mezzogiorno del giorno di pubblicazione dell'annuncio siffatto. In ogni caso siffatto, la Società invierà copie di conferma della convocazione per corrispondenza qualora almeno sette giorni prima dell'assemblea diventi nuovamente possibile inviare per corrispondenza gli avvisi di convocazione agli indirizzi in tutto il Regno Unito o altro paese o territorio in questione.

LIQUIDAZIONE

146. Fatte salve eventuali disposizioni speciali nella Parte 1 dell'Allegato al presente Atto, i diritti dei titolari di Azioni di partecipare al patrimonio attribuibile a un Comparto alla liquidazione della Società ovvero allo scioglimento del Comparto, saranno ripartiti proporzionalmente agli interessi nel Comparto stesso rappresentati dalle Azioni detenute, determinate in conformità alla Parte 3 dell'Allegato al presente Atto.

INDENNIZZI

147. Ogni Amministratore, altro funzionario, revisore o il Depositario della Società sarà da questa indennizzato da qualsiasi responsabilità dallo stesso sostenuta nella difesa di procedimenti (sia civili che penali) per negligenza, inadempimento, mancanza ai propri doveri o abuso di fiducia, in ogni caso in riferimento alla Società, ove la sentenza sia stata a esso favorevole o esso sia stato assolto ovvero in relazione a qualsiasi istanza ai sensi del Regolamento 56 dei Regolamenti delle società di investimento di tipo aperto, per cui il tribunale conceda un risarcimento, fermo restando che l'indennizzo non si applicherà a siffatte responsabilità nella misura in cui venga ottenuto da un altro soggetto.
148. Fatti salvi i Regolamenti, gli Amministratori potranno esercitare tutti i poteri della Società al fine di sottoscrivere e mantenere una polizza assicurativa
- 148.1 a favore di qualsiasi soggetto che sia, o sia stato, un Amministratore, altro funzionario o revisore della Società per responsabilità a esso imputabili per negligenza, inadempimento, mancanza ai propri doveri o abuso di fiducia, di cui esso si sia reso colpevole nei confronti della Società; e
- 148.2 a favore di qualsiasi soggetto che sia, o sia stato, il Depositario per responsabilità in ordine alla mancata adozione di debita cura e diligenza nello svolgimento delle sue funzioni in relazione alla Società.

CONFLITTI CON I REGOLAMENTI

149. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente Atto e i Regolamenti, prevarranno i Regolamenti. Il presente Atto dovrà essere interpretato e avrà efficacia in maniera conseguente.

ALLEGATO

Parte 1 - Dettagli dei Comparti

Di seguito vengono presentati i Comparti offerti dalla Società e i rispettivi obiettivi di investimento (nonché eventuali poteri di investimento speciali).

Ogni Comparto è della categoria di seguito indicata ed è da considerarsi in essa rientrante ove lo si configuri come una società di investimento a capitale variabile a fronte della quale sia stata ottenuta e sia vigente un'autorizzazione della *Financial Services Authority*.

1. **Pan European Accelerando Fund**

L'obiettivo di investimento del Comparto Pan European Accelerando Fund è il conseguimento di una crescita del capitale superiore alla media.

Il Comparto emette unicamente Azioni ad accumulazione e pertanto non distribuisce reddito. Il Comparto Pan European Accelerando Fund è assimilabile a un organismo OICVM ai fini dei Regolamenti e del Regolamento FSA, ove esso sia considerato una persona giuridica separata.

Il Comparto non può investire più del 10% del patrimonio in altri organismi di investimento collettivo.

2. **UK Accelerando Fund**

L'obiettivo di investimento del Comparto UK Accelerando Fund è il conseguimento di una crescita del capitale superiore alla media da un portafoglio concentrato di titoli azionari UK.

Le Azioni del Comparto sono Azioni con limiti di emissione in conformità al Prospetto informativo. Il Comparto emette unicamente Azioni ad accumulazione e pertanto non distribuisce reddito. Il Comparto UK Accelerando Fund è assimilabile a un OICVM ai fini dei Regolamenti e del Regolamento FSA, ove esso sia considerato una persona giuridica separata.

Il Comparto non può investire più del 10% del patrimonio in altri organismi di investimento collettivo.

3. **Absolute Return Bond Fund**

L'obiettivo di investimento del Comparto Absolute Return Bond Fund è il conseguimento di un rendimento totale positivo in tutte le condizioni di mercato.

Il Comparto emette unicamente Azioni ad accumulazione e pertanto non distribuisce reddito. Il Comparto Absolute Return Bond Fund è assimilabile a un OICVM ai fini dei Regolamenti e del Regolamento FSA, ove esso sia considerato una persona giuridica separata.

Il Comparto non può investire più del 10% del patrimonio in altri organismi di investimento collettivo.

4. Target Return Fund

L'obiettivo di investimento del Comparto Target Return Fund è il conseguimento di un rendimento totale in euro positivo in tutte le condizioni di mercato.

Il Comparto emette unicamente Azioni ad accumulazione e pertanto non distribuisce reddito. Il Comparto Target Return Fund è assimilabile a un OICVM ai fini dei Regolamenti e del Regolamento FSA, ove esso sia considerato una persona giuridica separata.

Il Comparto non può investire più del 10% del patrimonio in altri organismi di investimento collettivo.

5. UK Mid 250 Fund

L'obiettivo di investimento del Comparto UK Mid 250 Fund è il conseguimento della crescita del capitale da un portafoglio di titoli azionari UK a media capitalizzazione.

Il Comparto emette unicamente Azioni ad accumulazione e pertanto non distribuisce reddito. Il Comparto UK Mid 250 Fund è assimilabile a un OICVM ai fini dei Regolamenti e del Regolamento FSA, ove esso sia considerato una persona giuridica separata.

Il Comparto non può investire più del 10% del patrimonio in altri organismi di investimento collettivo.

6. Global Emerging Markets Equity Fund

L'obiettivo di investimento del Comparto Global Emerging Markets Equity Fund è il conseguimento della crescita del capitale a lungo termine.

Il Comparto emette unicamente Azioni ad accumulazione e pertanto non distribuisce reddito. Il Comparto Global Emerging Markets Equity Fund è assimilabile a un OICVM ai fini dei Regolamenti e del Regolamento FSA, ove esso sia considerato una persona giuridica separata.

Il Comparto non può investire più del 10% del patrimonio in altri organismi di investimento collettivo.

7. UK Equity Alpha Income Fund

L'obiettivo di investimento del Comparto UK Equity Alpha Income Fund è il conseguimento di un reddito ragionevole e crescente unito a prospettive di crescita del capitale da un portafoglio concentrato di titoli azionari UK.

Il Comparto emette Azioni ad accumulazione e a distribuzione. Il Comparto UK Equity Alpha Income Fund è assimilabile a un OICVM ai fini dei Regolamenti e del Regolamento FSA, ove esso sia considerato una persona giuridica separata.

Il Comparto non può investire più del 10% del patrimonio in altri organismi di investimento collettivo.

8. Pan European Equity Dividend Fund

L'obiettivo di investimento del Comparto Pan European Equity Dividend Fund è il conseguimento di un reddito crescente unito a prospettive di crescita del capitale da un portafoglio di titoli azionari paneuropei.

Il Comparto emette Azioni ad accumulazione e a distribuzione. Il Comparto Pan European Equity Dividend Fund è assimilabile a un OICVM ai fini dei Regolamenti e del Regolamento FSA, ove esso sia considerato una persona giuridica separata.

Il Comparto non può investire più del 10% del patrimonio in altri organismi di investimento collettivo.

9. China Opportunities Fund

L'obiettivo di investimento del Comparto China Opportunities Fund consiste in una crescita del capitale nel lungo periodo.

Il Comparto emette Azioni ad accumulazione. Il Comparto China Opportunities Fund è assimilabile a un OICVM ai fini dei Regolamenti e del Regolamento FSA, ove esso sia considerato una persona giuridica separata.

Il Comparto non può investire più del 10% del patrimonio in altri organismi di investimento collettivo.

10. Global Equity Income Fund

L'obiettivo di investimento del Comparto Global Equity Income Fund è il conseguimento di un reddito elevato e crescente a lungo termine unito a prospettive di crescita del capitale.

Il Comparto emette Azioni ad accumulazione e a distribuzione. Il Comparto Globale Equity Income Fund è assimilabile a un OICVM ai fini dei Regolamenti e del Regolamento FSA, ove esso sia considerato una persona giuridica separata.

Il Comparto non può investire più del 10% del patrimonio in altri organismi di investimento collettivo.

11. American Extended Alpha Fund

L'obiettivo di investimento del comparto American Extended Alpha Fund è il conseguimento di una crescita del capitale superiore alla media.

Il Comparto emette Azioni ad accumulazione. Il Comparto American Extended Alpha Fund è assimilabile a un OICVM ai fini dei Regolamenti e del Regolamento FSA, ove esso sia considerato una persona giuridica separata.

Il Comparto non può investire più del 10% del patrimonio in altri organismi di investimento collettivo.

Oltre alle disposizioni del paragrafo 24 del presente Atto costitutivo, nel caso del Comparto American Extended Alpha Fund, gli Amministratori possono – a loro esclusiva discrezione – sciogliere il Comparto, subordinatamente e in conformità ai Regolamenti, ove a un anno dalla data della prima emissione di Azioni a esso relative ovvero a una qualsiasi data successiva, il Valore patrimoniale netto di detto Comparto sia inferiore a venti milioni di sterline (£20.000.000) o importo equivalente nella Valuta base dello stesso.

12. Emerging Market Local Fund

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento del comparto Emerging Market Local Fund è il conseguimento di un rendimento totale, principalmente per mezzo di redditi, oltre che della crescita del capitale.

Il Comparto emette Azioni ad accumulazione e a distribuzione. Il comparto **Emerging Market Local Fund** è assimilabile a un OICVM ai fini dei Regolamenti e del Regolamento FSA, ove esso sia considerato una persona giuridica separata.

Il Comparto non può investire più del 10% del patrimonio in altri organismi di investimento collettivo.

Parte 2 - Determinazione del Valore patrimoniale netto

Il valore del Patrimonio della Società o di un Comparto (a seconda del caso) sarà pari alla differenza tra il valore delle attività e quello delle passività, determinata in conformità alle disposizioni seguenti.

1. Deve essere incluso l'intero Patrimonio (inclusi i crediti), subordinatamente alle disposizioni seguenti.
2. Il patrimonio diverso da disponibilità liquide (o altri attivi di cui al paragrafo 3 di seguito) o da operazioni per sopravvenienze passive deve essere valutato nel modo seguente e i prezzi utilizzati devono (subordinatamente alle disposizioni che seguono) essere i prezzi più aggiornati disponibili nella pratica:
 - 2.1 quote o Azioni di un organismo di investimento collettivo:
 - 2.1.1 in caso di quotazione di un unico prezzo di acquisto e riscatto di quote o azioni, a tale prezzo; oppure
 - 2.1.2 in caso di quotazione di prezzi di acquisto e riscatto diversi, alla media dei due prezzi, a condizione che dal prezzo di acquisto vengano sottratte eventuali commissioni di ingresso e che al prezzo di riscatto vengano aggiunte eventuali commissioni di uscita o di riscatto applicabili; oppure
 - 2.1.3 se, a parere dell'ACD, il prezzo disponibile non è affidabile o non riflette con precisione gli sviluppi del mercato oppure se non sono disponibili prezzi aggiornati di contrattazione o se non esistono prezzi aggiornati, a un valore ritenuto equo e ragionevole dall'ACD;
 - 2.2 qualsiasi altro valore mobiliare:
 - 2.2.1 in caso di quotazione di un unico prezzo di acquisto e riscatto del titolo, a tale prezzo; oppure
 - 2.2.2 in caso di quotazione di prezzi di acquisto e riscatto diversi, alla media dei due prezzi; oppure
 - 2.2.3 se, a parere dell'ACD, il prezzo disponibile non è affidabile oppure se non sono disponibili prezzi aggiornati di contrattazione o se non esistono prezzi aggiornati, a un valore ritenuto equo e ragionevole dall'ACD.
 - 2.3 patrimonio diverso da quello descritto ai paragrafi 2.1 e 2.2 di cui sopra, a un valore che, a giudizio dell'ACD, rappresenti un prezzo medio di mercato equo e ragionevole.
3. Le disponibilità liquide e gli importi tenuti in conti correnti e di deposito e in altri tipi di deposito a tempo devono essere valutati al loro valore nominale.
4. Il patrimonio che si riferisce a un'operazione per sopravvenienze passive dovrà essere considerato nel modo seguente:

- 4.1 se si tratta di un'opzione venduta (e il premio relativo è stato attribuito al patrimonio), l'importo della valutazione netta dell'opzione venduta dovrà riflettersi nella valutazione della Società. Se il patrimonio è un'opzione fuori borsa, il metodo di valutazione dovrà essere concordato tra l'ACD e il Depositario;
- 4.2 se si tratta di un contratto future fuori borsa, sarà incluso al valore netto di chiusura in base a un metodo di valutazione concordato tra l'ACD e il Depositario;
- 4.3 se si tratta di un altro tipo di operazione per sopravvenienze passive, sarà incluso al valore netto del deposito di garanzia al momento della chiusura (che il valore sia positivo o negativo). Se il patrimonio è un derivato fuori borsa, sarà incluso con il metodo di valutazione concordato tra l'ACD e il Depositario.
5. Nel calcolo del valore del patrimonio, si presume che tutte le istruzioni relative all'emissione o all'annullamento di Azioni siano state eseguite (e che eventuali somme di denaro siano state versate o ricevute), indipendentemente da quanto effettivamente avvenuto.
6. Fatti salvi i successivi paragrafi 7 e 8, accordi relativi alla vendita o all'acquisto incondizionati di patrimonio in essere ma non ancora perfezionati vengono considerati conclusi e si ritiene che siano state adottate tutte le misure previste. Non è necessario tener conto di tali accordi incondizionati ove essi siano stati conclusi poco prima della valutazione e tale omissione, a giudizio dell'ACD, non influenzi sostanzialmente l'importo definitivo del patrimonio netto.
7. Futures o contratti per differenze non ancora giunti a scadenza e opzioni vendute o acquistate, ma non esercitate e non ancora giunte a scadenza, non dovranno essere inclusi ai sensi del paragrafo 6.
8. Ai sensi del par. 6 devono essere inclusi tutti gli accordi che sono e che dovrebbero ragionevolmente essere noti al soggetto che effettua la valutazione del patrimonio.
9. Dovrà essere detratto un importo stimato per i debiti d'imposta al momento previsti ivi comprese (nella misura applicabile e senza limitazione alcune) imposte sulle plusvalenze, imposte sul reddito, imposte sulle società, imposte sul valore aggiunto, tasse di bollo, *stamp duty reserve tax* (SDRT) nonché ogni altra imposta e tassa applicabile in altri paesi.
10. Dovrà essere detratto un importo stimato per eventuali passività pagabili a valere sul patrimonio e qualsiasi imposta in merito, ritenendo le voci periodiche soggette a maturazione giornaliera.
11. Dovrà essere detratto l'importo del capitale di eventuali prestiti in essere, di qualunque scadenza, nonché gli eventuali interessi maturati ma non ancora pagati sugli stessi.
12. Dovrà essere aggiunto un importo stimato per eventuali richieste di rimborso di imposte di qualsiasi natura, che possa essere recuperato.

13. Dovranno essere aggiunti eventuali altri crediti o importi dovuti a valere sul patrimonio.
14. Dovrà essere aggiunto un importo che rappresenta eventuali interessi o redditi maturati o considerati tali, ma non ancora riscossi.
15. Valute o valori espressi in valute diverse dalla sterlina dovranno essere convertiti, nel momento di valutazione pertinente, a un tasso di cambio che non sia verosimilmente tale da arrecare danni sostanziali degli interessi degli Azionisti o di potenziali Azionisti.

Parte 3 - Interessi proporzionali

1. Ove per un Comparto siano in circolazione più Classi, gli interessi proporzionali di ciascuna Classe, per quanto attiene alle attività e al reddito del Comparto in questione, saranno determinati nel modo seguente.
 - 1.1 Per ciascuna Classe, sarà mantenuto un conto nozionale e ogni conto siffatto sarà definito “Conto proporzionale”.
 - 1.2 Il termine “proporzione”, così come usato nei paragrafi seguenti, sta a indicare la proporzione esistente tra il saldo di un Conto proporzionale nel momento pertinente e il saldo complessivo di tutti i Conti proporzionali di un Comparto in quel preciso momento. Gli interessi proporzionali di una Classe di Azioni per quanto attiene alle attività e al reddito di un Comparto equivalgono alla “proporzione” corrispondente.
 - 1.3 Al Conto proporzionale verranno accreditati:
 - 1.3.1 gli importi di sottoscrizione (escluse eventuali commissioni di ingresso¹) a fronte dell’emissione di Azioni della Classe in questione;
 - 1.3.2 la quota proporzionale, attribuibile alla Classe in questione, dell’importo dell’eccedenza del Valore patrimoniale netto del Comparto rispetto all’importo complessivo delle sottoscrizioni di tutte le Azioni di tale Comparto;
 - 1.3.3 la quota proporzionale, attribuibile alla Classe in questione, dei redditi ricevuti e ricevibili dal Comparto; e
 - 1.3.4 i presunti benefici d’imposta di cui al successivo paragrafo 1.5.
 - 1.4 Al Conto proporzionale verranno addebitati:
 - 1.4.1 gli importi dei riscatti a fronte dell’annullamento di Azioni della Classe in questione;
 - 1.4.2 la quota proporzionale, attribuibile alla Classe in questione, dell’importo della differenza negativa tra il Valore patrimoniale netto del Comparto e l’importo complessivo delle sottoscrizioni di tutte le Azioni di tale Comparto;
 - 1.4.3 tutte le distribuzioni di reddito (incluse eventuali perequazioni) effettuate a favore degli Azionisti della Classe in questione;
 - 1.4.4 tutti i costi, gli oneri e le spese sostenuti in relazione alla sola Classe in questione;
 - 1.4.5 la quota proporzionale, attribuibile alla Classe in questione, dei costi, degli oneri e delle spese sostenuti in relazione a detta Classe e una o più altre Classi del Comparto, ma non addebitabili al Comparto nel suo complesso;

¹ Ai sensi dell’SSP, alla classe in questione viene imputato il costo della creazione della stessa, comprensivo dell’importo dell’incremento del prezzo, ove appropriato.

- 1.4.6 la quota proporzionale, attribuibile alla Classe in questione, dei costi, degli oneri e delle spese sostenuti in relazione ovvero addebitabili al Comparto nel suo insieme;
 - 1.4.7 la quota proporzionale, attribuibile alla Classe in questione, di eventuali oneri per la SDRT; e
 - 1.4.8 gli eventuali debiti d'imposta di cui al paragrafo 1.5.
- 1.5 Gli eventuali debiti d'imposta in relazione al Comparto nonché i presunti benefici d'imposta ricevuti o ricevibili a fronte dello stesso, saranno allocati tra le Classi allo scopo di pervenire, per quanto possibile, a un risultato tale da non arrecare alcun danno sostanziale ad alcuna Classe. L'allocazione sarà effettuata dall'ACD previa consultazione con i revisori della Società.
 - 1.6 Ove una Classe sia denominata in una valuta diversa dalla Valuta base della Società, il saldo del Conto proporzionale sarà convertito in detta Valuta base allo scopo di determinare le quote proporzionali attribuibili a tutte le classi. Le conversioni tra valute saranno effettuate a un tasso di cambio stabilito dall'ACD, che non sia verosimilmente tale da arrecare danni sostanziali degli interessi degli Azionisti o di potenziali Azionisti.
 - 1.7 I Conti proporzionali sono conti d'ordine tenuti al fine di calcolare le proporzioni e non rappresentano debiti della Società nei confronti degli Azionisti o viceversa.
2. Tutti gli accrediti e gli addebiti a un Conto proporzionale saranno allocati al conto in questione sulla base della quota proporzionale attribuibile alla Classe in oggetto immediatamente prima dell'allocazione. Saranno apportate tutte le rettifiche necessarie a garantire che, a ogni calcolo delle proporzioni, un importo non venga mai conteggiato più di una volta.
 3. Nel caso di Azioni emesse in una fase successiva, ogni Azione siffatta rappresenterà un interesse proporzionale nel patrimonio del Comparto in questione, identico a quello delle altre Azioni della stessa categoria e Classe al momento in circolazione in relazione al Comparto stesso.
 4. La Società ripartirà l'importo disponibile per l'allocazione del reddito (calcolato in conformità al Regolamento FSA) tra le Azioni in circolazione relative al Comparto in oggetto sulla base dei rispettivi interessi proporzionali nel patrimonio di detto Comparto rappresentati dalle Azioni in circolazione al momento di valutazione in questione.

Parte 4 - Titoli di stato e di enti pubblici

Elenco degli emittenti di titoli di stato e di enti pubblici in cui la Società può investire sino al 100% del patrimonio di ciascun Comparto. Questi sono gli unici enti pubblici in cui la Società può investire oltre il 35% del patrimonio di ciascun Comparto.

Titoli di stato e di enti pubblici emessi da o per conto del Governo degli stati seguenti:

Australia	Italia
Austria	Liechtenstein
Belgio	Lussemburgo
Canada	Norvegia
Danimarca	Nuova Zelanda
Finlandia	Paesi Bassi
Francia	Portogallo
Germania	Regno Unito
Giappone	Spagna
Grecia	Stati Uniti
Islanda	Svezia
Irlanda	Svizzera
Irlanda del nord	

Organizzazioni internazionali

Banca Asiatica di Sviluppo (ADB)
Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS)
Banca Nordica per gli Investimenti (BNI)
Deutsche Ausgleichsbank (DTA)
Eurotima
International Finance Corporation (IFC)
Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KfW)